

QUESITO 1 :

Per il lotto 1: l'apertura e la chiusura delle aule indicato nel Csa lotto 1 parte prima e l'apertura e la chiusura delle sedi coincidono?; nel qual caso agli orari indicati nelle tabelle schede tecniche è necessario aggiungere un'ora di presidio al giorno?

Risposta

Non sono previsti due orari distinti/differenti tra l'apertura dell'accesso esterno delle sedi e le aule interne; sono previsti, soltanto nelle schede tecniche, gli orari di apertura delle sedi da intendersi come apertura di tutto: accessi esterni ed aule interne.

La valutazione del monte ore necessario per l'esecuzione dell'appalto è di esclusiva competenza dell'impresa concorrente e rientra nella sua attitudine a fare efficacia ed efficienza, cioè nella sua competitività.

QUESITO 2 :

Per tutti i lotti :

chiediamo di fornirci cortesemente il n. e la data di pubblicazione del bando in Gazz. Uff.

Risposta

Il Bando Sintetico è stato pubblicato sulla GURI nr 18 in data 11/02/2013.

Quesito 3

Per il lotto 1

Per il servizio di giro-posta non è chiaro se il servizio deve essere svolto con l'impiego di uno scooter o di una autovettura (sicuramente dipende dai volumi di posta) se è necessario l'uso di una autovettura non si capisce come effettuare un giro in due ore con tutti i problemi del traffico di Milano.

Risposta

Il CSA non prescrive uno specifico mezzo, la cui scelta pertanto rientra nell'autonomia dell'impresa. Possiamo fornire le seguenti informazioni utili: Il servizio di giro posta generalmente è organizzato nel tardo pomeriggio / sera. Attualmente la società che se ne occupa usa indifferentemente lo scooter o l'autovettura in base ai volumi di posta che di volta in volta vengono preparati dalle segreterie di SCM.

QUESITO 04:

Per il lotto 3

A. non riusciamo a capire l'importo di partecipazione, essendo indicati nel bando a pag. 3 € 362.500,00 (importo del contratto per 30 mesi) e a pag. 10 € 150.000,00 (Pena l'esclusione: dichiarazione di aver svolto con buon esito contratti (Dich Contratti Referenze) aventi ad oggetto prestazioni) con contratto da € 50.000,00.

B. essendo in possesso di SOA OG1 cl. III, possiamo partecipare da soli subappaltando le altre categorie o dobbiamo costituire ATI? inoltre con quali categorie? vengono indicate a pag. 10 del bando OS3 e OS30 e nel capitolato OS30 e OS19. Per questa non abbiamo richiesto certificazione SOA.

RISPOSTA

A. Alla pag.3 del Bando per il Lotto 3 è indicato il valore stimato del contratto in base al volume prevedibile degli interventi che verranno effettuati nell'arco dei 30 mesi di durata; infatti i lavori di manutenzione e riparazione immobili, edili, elettriche e dati, previsti nel correlato CSA saranno richiesti in base all'occorrenza e gli interventi saranno valorizzati singolarmente in base al prezziario scontato all'esito della gara. Pertanto **oggetto dell'offerta economica di ribasso è il prezziario, come indicato a pag. 27 del Bando per il medesimo Lotto 3**, ove si dice:

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Per i Lotti n. 3 e 5

LOTTO 3

L'appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso con valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 86 del Codice dei

Contratti.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 100

Requisito 1:

“Ribasso unico da applicarsi sui prezzi indicati nel prezziario di riferimento per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano in vigore – alla data di presentazione dell'offerta, per le lavorazioni previste all'art. 4.1 parte I del CSA - comprensivo di tutti gli oneri accessori e provvisori previsti dal CSA.

A cui segue nel bando la descrizione del metodo di valutazione dell'offerta economica così formulata ai fini della gara.

In base alla previsione del suddetto valore stimato dell'appalto in gara, nella pag. 10 del Bando sono stati richiesti i requisiti di idoneità tecnica, economica e finanziaria della ditta concorrente e in particolare per il medesimo Lotto 3 si è ritenuto che la stessa deve dimostrare di avere espresso storicamente la capacità di assumere e adempiere il servizio attraverso due fattori: il primo, avere eseguito referenze/contratti - aventi ad oggetto prestazioni, riconducibili alle prestazioni oggetto del Loto 3, nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando febbraio 2010/febbraio 2013 per enti pubblici o soggetti privati - per un valore complessivo con esclusione dell'IVA di almeno €.150 mila; il secondo, che almeno uno di tali contratti, singolarmente considerato, abbia avuto un valore di almeno €. 50 mila (Iva esclusa) nell'arco di esecuzione di un anno.

B. L'attestazione SOA è alternativa alla dimostrazione dei suddetti requisiti previsti nel Bando che così dice:

in alternativa al requisito di cui al punto 5 di cui sopra, potrà presentare:

Attestazione SOA in OG1, di cui alla parte seconda, titolo terzo DPR 207/2010 regolarmente rilasciata e in corso di validità dalla quale risulti il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per classe di valore pari o superiore alla seconda (516.000 euro); in caso di aggiudicazione

l'impresa aggiudicataria dovrà fornire il certificato in originale o in copia autentica.

In caso di ATI verticale **Attestazione SOA in OS3 – O30 (rispettivamente)**, di cui alla parte seconda, titolo terzo DPR 207/2010 regolarmente rilasciata e in corso di validità dalla quale risulti il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per classe di valore pari o superiore alla prima (258.000 euro); in caso di aggiudicazione l'impresa aggiudicataria dovrà fornire il certificato in originale o in copia autentica.

AVVISO DI RETTIFICA

Tuttavia, con l'occasione si comunica ad ogni effetto la RETTIFICA di un refuso errore materiale: nella frase sopradetta - letteralmente trascritta dal Bando a pag. 10 - figura citata per errore la categoria OS3, che non figura nel CSA; il CSA a pagina 12 prevede invece la categoria OS19. Pertanto nel Bando il riferimento alla categoria OS3 deve intendersi sostituito ad ogni effetto con la categoria OS19.

Premesso tutto questo, il quesito B) trova risposta nel D.P.R. 5-10-2010 n. 207 - Regolamento– Art. 109 comma 2, il quale così stabilisce:

D.P.R. 5-10-2010 n. 207 - Regolamento

Art. 109 *Criteria di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente (art. 74, D.P.R. n. 554/1999)*

1. **L'affidatario, in possesso della qualificazione nella** categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come **categoria prevalente può**, fatto salvo quanto previsto al comma 2, **eseguire direttamente tutte le lavorazioni** di cui si compone l'opera o il lavoro, **anche se non è in possesso delle relative qualificazioni**, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

2. **Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni**, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, **di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, relative a:**

a) *categorie di opere generali individuate nell'allegato A;*

b) categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria.

Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice, **il limite di cui all'articolo 170, comma 1, per le categorie** di cui all'articolo 107, comma 2, **di importo singolarmente superiore al quindici per cento**; si applica l'articolo 92, comma 7.

L'art. 108 co.3 Regolamento. sopra citato contempla le opere o lavori "o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro".

L'art. 170 co.1 sopra citato prevede la quota subappaltabile nella misura del 30% dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto; tale quota nell'art. 170 è riferita alla categoria prevalente, ma l'art. 109 la richiama anche per le categorie specializzate scorporate. Tale previsione è conforme all'art. 37 comma 11 D.Lgs. 12-4-2006 n. 163- Codice dei contratti pubblici che dichiara le categorie ad alta specializzazione subappaltabili con il limite di cui all'art. 118 comma 2 terzo periodo cioè appunto entro il 30% del valore della categoria stessa, come la categoria prevalente, mentre per il restante 70% è ammesso soltanto il raggruppamento verticale.

Pertanto, con riferimento alla tabella sotto riportata e trascritta dal CSA, si possono trarre le seguenti conclusioni:

- L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1, può eseguire direttamente i lavori della categoria OS19 anche senza possedere tale qualificazione; infatti i lavori scorporati in OS19 sono minori del 10% del valore complessivo dell'appalto e sono minori di €. 150 mila.
- Il medesimo affidatario non può svolgere direttamente i lavori scorporati in categoria OS30 se non possiede la relativa qualificazione; infatti i lavori scorporati in OS30 sono maggiori del 10% del valore complessivo dell'appalto, ancorché minori di €. 150 mila.
- Solo la categoria scorporata OS30 è superiore al 15% dell'importo complessivo del contratto (di cui rappresenta il 30%) e pertanto potrà essere subappaltata solo nel limite del 30% del valore della categoria stessa ai sensi dell'art.170 co.1 D.P.R. 5-10-2010 n. 207 – Regolamento, richiamato dal sopradetto art. 109: quota subappaltabile = 42.600,00 x 0,30 = 12.780,00.
- La categoria scorporata OS19 è subappaltabile interamente essendo inferiore al 15% del valore complessivo del contratto.
- La categoria prevalente OG1 è subappaltabile nel limite del 30%.

Nel CSA del Lotto 3 a pag. 13 è indicato il seguente prospetto dello scorporo della categorie specializzate, mentre per le quote subappaltabili bisogna fare riferimento alla normativa di legge:

LA TABELLA E I VALORI SONO RIFERITI A 12 MESI DI LAVORAZIONI ripetibili negli anni.

Lavori di	Categoria			Importo al lordo del ribasso d'asta (euro)	% Cat.	Costi della sicurezza non soggetti ribasso	Importo totale lavori (euro)
		QUALIFICAZIONE		SUBAPPALTABILE (salvo ribasso d'asta)			
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	OBBLIGATORI A	PREVALENTE	€ 26.412,00	62,00 %	€ 1.798,00	€ 89.838,00
OPERE E IMPIANTI ELETTRICI	OS30	OBBLIGATORI	SCORPORATI	€ 42.600,00	30,00	€ 970,00	€ 43.570,00

		A	A			%		
OPERE E IMPIANTI DATI	OS19	OBBLIGATORI A	SCORPORATI A	€ 11.360,00	€ 11.360,00	8,00%	€ 232,00	€ 11.592,00
					€ 142.000,00	100%	€ 2.900,00	€ 145.000,00

QUESITO 05:

Per tutti i lotti

Nel "Bando Integrale" la voce n°14 " Dichiarazione di aver preso visione del modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs.231/01 – l'indirizzo è sbagliato

RISPOSTA

L'indirizzo

<http://www.fondazionemilano.eu/pagine/modello-organizzazione-gestione-e-controlloex-d-lgs-23101-0>

è corretto. Si può accedere alla medesima pagine andando sul sito di fondazione milano www.fondazionemilano.eu cliccare sul logo FM grigio accostare il mouse alla parola LA FONDAZIONE – sotto verrà visualizzata la parola ORGANI – selezionare la parola organi si apre una seconda pagina sulla destra ci sono i contenuti correlati.

Tra i contenuti correlati si trova il modello organizzazione.

QUESITO 06:

Per tutti i lotti

Nel Bando Integrale invece la voce N° 15 si deve stampare la dichiarazione di essere già dotato di PEC indicandone indirizzo in firma digitale e timbro su ogni pagina? se nel caso in cui la PEC non fosse ancora assegnata questo è a pena esclusione?

RISPOSTA

Al punto 15 del Bando integrale di gara si indica : Dichiarazione di essere già dotato di PEC, indicandone l'indirizzo, e di firma digitale nel formato ".p7m" o equipollente ai sensi della Deliberazione CNIPA N. 45 del 21 Maggio 2009 art. 21.

La dichiarazione di essere dotato di Pec e firma digitale non sono a pena esclusione. La dichiarazione non deve essere accompagnata da nessun certificato, nella dichiarazione devono essere indicati solamente l'indirizzo per esempio pipporossi@legalmail.it per quanto riguarda l'indirizzo Pec , mentre deve essere indicato e dichiarato di essere in possesso della firma digitale in p7m o equipollente.

L'indirizzo Pec e la firma digitale sono necessari e obbligatori per la firma del contratto e degli allegati e saranno utilizzati in fase di gara solamente in seguito all'apertura delle buste, nel caso in cui la Commissione di Gara e/o Le Commissioni Giudicatrici ne abbiano necessità.

QUESITO 07:

Per tutti i lotti

In quale busta occorre allegare il DUVRI.?

RISPOSTA

Il DUVRI è un documento che verrà firmato dall'aggiudicatario, eventualmente apportando le proprie modifiche e integrazioni (concordate preventivamente con Fondazione Milano), alla firma del contratto e fa parte integrante del contratto. In questa fase non occorre inserire il Duvri in nessuna delle buste richieste.

QUESITO 08

Per il lotto 1

Elenco del personale attualmente impiegato nel servizio posto a gara con indicazione, per ciascun addetto, di:

CCNL applicato

Qualifica

Livello

Sesso

Anzianità

N° di ore settimanali e/o mensili effettivamente svolte nel servizio posto a gara

RISPOSTA

Elenco personale attualmente impiegato nel servizio posto a gara

1 uomo 5° livello CCNL Terziario anz. di servizio 03/2007 mansione add.controllo e giro posta

4 uomini 6° livello CCNL Terziario anz. di servizio 09/2008 mansioni usciere

3 donne 6° livello CCNL Terziario anz. di servizio 09/2008 mansioni usciere

1 donna 6° livello CCNL Terziario anz. di servizio 11/2007 mansioni usciere

Il giro posta viene effettuato due volte a settimana

QUESITO 09

Per il lotto 2 e per tutti i lotti

Si chiede cosa simboleggia il colore grigio nella suddivisione dei mq riportata nell'Allegato A schede Tecniche per sede (per esempio come quelli riportati a pag. 8)

RISPOSTA

I colori riportati nelle schede tecniche sono colori che non si collegano alle planimetrie delle sedi stesse. I colori delle planimetrie invece sono necessari per valutare, insieme alla tabella nr. 7, il monte ore necessario per eseguire quanto richiesto nel capitolato speciale d'appalto.

QUESITO 10

Per il lotto 2 e per tutti i lotti

Si richiede di chiarire come è stata fatta la suddivisione dei mq relativa alla Scuola di Teatro di Via Salasco a pag. 32 dell'Allegato A in quanto mancano i colori che indicano a quale tipologia di area fanno riferimento i mq.

RISPOSTA

I colori riportati nelle schede tecniche sono colori che non si collegano alle tipologie e alla suddivisione delle aule nella tabella a pag. 69.

QUESITO 11

Per il lotto 2

Si richiede di chiarire la differenza tra i mq riportati nella Tabella 7 a pag 69- 70 e le schede tecniche suddivise per sede (per esempio indicazione a pag. 8)

RISPOSTA

Il calcolo della base di capitolato e i mq da pulire effettivi sono quelli riportati nella tabella a pag 7. I mq da tenere in considerazione per il calcolo dell'offerta economica sono i mq della tabella a pag. 7 .

Per esempio per la scuola di Teatro di Via Salasco 4 a pagina 32 sono riportati 3834 mq che comprendono 118 mq di sotterraneo e depositi che non vanno puliti giornalmente e non sono da tenere in considerazione per la base di calcolo. Infatti nella tabella a pagina 7 sono riportati solamente 3.715,00 mq.

QUESITO 12

Per il lotto 2

1. Un consorzio può subappaltare alla ditta consorziata, e se sì, in quale misura?
2. Relativamente al punto 13) pag. 14 del Bando Integrale di Gara ove si fa riferimento alla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio con l'indicazione dei consorziati per il quale il Consorzio concorre, si può compilare o usare come fac-simile il modulo 8 Dich-consorzi ?
3. posso tranquillamente omettere il punto b) della Domanda di Partecipazione ove si fa riferimento al subappalto?

RISPOSTA:

1. Nel Bando a pag. 4 viene specificato che "Per quanto possibile, per gli atti di gara dei Consorziati partecipanti si applicano criteri analoghi a quelli dei concorrenti in ATI".
Le ipotesi che si possono verificare sono già disciplinate nel Bando, stessa pagina, in relazione all'A.T.I., ma adattabili al Consorzio e alle aziende consorziate:

Nel caso di Consorzio già formalmente costituito per la gara – ovvero nel caso di Consorzio stabile e durevole - gli atti di gara sono presentati dal Consorzio in nome e per conto delle aziende consorziate che partecipano alla gara (concorrenti); il Consorzio deve avere e dimostrare il mandato con rappresentanza conferitogli dalle consorziate (concorrenti). Il Consorzio e le consorziate concorrenti hanno la responsabilità solidale per gli impegni presi con l'offerta comune, con le distinzioni tra "orizzontale" e "verticale" come per l'A.T.I.

Nel caso di Consorzio preannunciato, ma ancora da costituire, gli atti di gara sono firmati e presentati - unitamente all'offerta congiunta - da tutte le imprese consorziande (concorrenti), con conseguente responsabilità solidale come sopra; il Consorzio dovrà essere già costituito dopo l'eventuale aggiudica tra tutte le aziende congiuntamente aggiudicatarie e il Contratto sarà stipulato dal Consorzio in loro nome e conto .

L'ipotesi del subappalto è tutta diversa: in questo caso il concorrente (impresa singola o Consorzio) presenta l'offerta e, se aggiudicato, stipula il contratto unicamente per se stesso ed è tenuto ad eseguirlo direttamente con proprie risorse. Tuttavia può subappaltare parte dei lavori nei limiti e alle condizioni di legge ad un'altra azienda, anche ad una consorziata che non ha partecipato alla gara con l'offerta comune o congiunta (di cui sopra). In questo caso, il subappalto sarebbe un contratto unicamente tra Consorzio e subappaltatore, a cui la stazione appaltante resterebbe estranea.

Valgono le misure, i limiti e le condizioni al subappalto che sono indicati nel Bando e nel CSA art.10; quest'ultimo stabilisce che "Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale".

Nel CSA art.10 sono ivi richiamate le leggi applicabili con particolare riferimento all'art. 118 D.Lgs. 163/2006 Codice Contratti Pubblici; mentre il richiamo ivi fatto al "D.P.R. 21-12-1999 n. 554 - Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici - art. 141 Subappalto" (norme entrambe abrogate e sostituite) deve essere oggi riferito al D.P.R. 5-10-2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» art. 170.

2. Il fac-simile modulo 08-Dich-consorzi può essere usato per la dichiarazione di partecipazione alla gara di un Consorzio già costituito o di un Consorzio stabile e durevole insieme con la partecipazione di una o più aziende consorziate, quando il Consorzio presenta l'offerta in loro nome e conto.
3. Se né il Consorzio né alcuna delle aziende consorziate e congiuntamente partecipanti alla gara intendono subappaltare parte dei lavori a ditte terze, la dichiarazione del subappalto di cui alla lettera b) del fac-simile modello 01-Domanda di partecipazione viene ovviamente omessa e per chiarezza è preferibile "sbarrarla".

QUESITO 13

Per il lotto 2

Elenco del personale attualmente impiegato nel servizio posto a gara con indicazione, per ciascun addetto, di:

CCNL applicato

Qualifica

Livello

Sesso

Anzianità

N° di ore settimanali e/o mensili effettivamente svolte nel servizio posto a gara

RISPOSTA

L'Elenco personale attualmente impiegato nel servizio posto a gara, (tutti assunti con contratto "SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI" qualifica operai), sono:

	Cognome e Nome	Assunto	Livello	Sesso
1	OPERATORE 1	01/02/2011	2	M
2	OPERATORE 2	01/09/2010	2	M
3	OPERATORE 3	15/04/2010	2	M

4	OPERATORE 4	01/09/2010	2	M
5	OPERATORE 5	01/09/2010	2	F
6	OPERATORE 6	01/10/2010	2	M
7	OPERATORE 7	15/09/2010	2	M
8	OPERATORE 8	10/09/2010	2	M
9	OPERATORE 9	01/09/2010	2	M
10	OPERATORE 10	01/09/2010	2	M
11	OPERATORE 11	06/02/2012	2	M

Inoltre la società che attualmente svolge il servizio utilizza una squadra per i lavori periodici formata da personale con qualifica di operaio così composta:

	Cognome e Nome	Vecchia data Ass.	Assunto	Livello	Sesso	SQUADRA/ORDINARIO
1	SQUADRA PERIODICI 1		01/07/2010	3	M	SQUADRA
2	SQUADRA PERIODICI 2		27/06/2012	1	M	SQUADRA
3	SQUADRA PERIODICI 3	13/03/2006	01/01/2007	3	M	SQUADRA
4	SQUADRA PERIODICI 4	02/03/2006	01/01/2007	3	M	SQUADRA
5	SQUADRA PERIODICI 5		01/12/2012	2	F	SQUADRA
6	SQUADRA PERIODICI 6		01/04/2010	2	F	SQUADRA

La valutazione del monte ore necessario per l'esecuzione dell'appalto è di esclusiva competenza dell'impresa concorrente e rientra nella sua attitudine a fare efficacia ed efficienza, cioè nella sua competitività.

Data 22 febbraio 2013

QUESITO 14

- Relativamente al lotto 3 si chiede la categoria necessaria per la partecipazione, in quanto nel disciplinare è richiesta SOA cat. OG1 II e nel caso di ATI SOA cat. OS3-OS30 I. Pertanto si chiede se è possibile partecipare con la sola cat. OG1 o se è necessario costituire ATI per la cat. OS30. Inoltre si chiede come mai è specificata la cat. OS3 quando nel CSA sono indicate solo le cat. OG1, OS30 e OS19.
- Infine si chiede se è possibile eventualmente qualificarsi con la cat. OG11 al posto della OS30.

RISPOSTA:

- Abbiamo già pubblicato nel sito web della Fondazione sia nella Risposta al **Quesito n° 4/B** <http://www.fondazionemilano.eu/sites/all/files/22022013quesiti.pdf>, sia nella pagina di pubblicazione del bando di gara <http://www.fondazionemilano.eu/bandi/affidamento-dei->

[servizi-global-service-occorrenti-scm-suddiviso-5-lotti-presidio-pulizia-manut](#) il seguente Avviso di rettifica:

AVVISO DI RETTIFICA

Tuttavia, con l'occasione si comunica ad ogni effetto la RETTIFICA di un refuso errore materiale: nella frase

sopradetta - letteralmente trascritta dal Bando a pag. 10 - figura citata per errore la categoria OS3, che non figura

nel CSA; il CSA a pagina 12 prevede invece la categoria OS19. Pertanto nel Bando il riferimento alla categoria OS3

deve intendersi sostituito ad ogni effetto con la categoria OS19.

Nella stessa Risposta abbiamo riportato la TABELLA E I VALORI RIFERITI A 12 MESI DI LAVORAZIONI ripetibili negli anni delle Categorie richieste OG1, OS30, OS19, alla quale pertanto rinviamo.

- b) Non è possibile sostituire la Categoria OS30 con la Cat. OG11: il Bando contenente il disciplinare di gara costituisce lex specialis che vincola anche la stazione appaltante a tutela della trasparenza e della par condicio dei concorrenti.

QUESITO 15

Per il LOTTO 5:

non abbiamo trovato i computi metrici con le tipologie di tende e le quantità da preventivare, necessarie per il calcolo dei prezzi.

RISPOSTA:

Come indicato all'art. 2 del CSA : -.... "I corrispettivi saranno calcolati di volta in volta al netto dello sconto offerto in sede di gara per i servizi richiesti e per le forniture realmente ordinate. Per tali servizi **sarà corrisposto un pagamento a misura** in relazione ai servizi/forniture richiesti. Di conseguenza, per ogni singola prestazione sarà riconosciuto all'affidataria un corrispettivo pari al prezzo unitario a base d'asta dedotto lo sconto di gara indicato in sede di presentazione dell' offerta economica.

Di conseguenza essendo un contratto il cui corrispettivo verrà pagato a misura in base alle effettive prestazioni eseguite non è necessario sapere a priori il computo metrico e le tipologie di tende che necessiteranno a Scuole Civiche di Milano. Infatti, anche nell'allegato Moe lotto 5 occorre indicare la percentuale di sconto da applicare ai singoli prezzi unitari e **l'Importo (sempre unitario) al netto dello sconto offerto (esclusa iva)".**

QUESITO 16

Per tutti i lotti:

Segnaliamo che sembra mancare l'allegato A al CSA con l'elenco delle sedi con relativi mq., orari ecc

RISPOSTA:

l'allegato A coincide con il file denominato SCHEDE TECNICHE.

QUESITO 17**Lotto 1 e tutti in analogia**

In merito a quanto richiesto dal Bando:

“5) Pena l'esclusione: dichiarazione di aver svolto con buon esito contratti (Dich Contratti Referenze) aventi ad oggetto prestazioni, riconducibili alle prestazioni oggetto dei singoli lotti della gara a cui si partecipa, nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando febbraio 2010 – febbraio 2013 per enti pubblici o soggetti privati per un valore complessivo con esclusione dell'IVA almeno pari agli importi di seguito elencati; nel caso di prestazioni svolte in un arco temporale più ampio rispetto al triennio come sopra richiesto dovrà essere indicata la quota parte riconducibile al triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara. Unitamente alla dichiarazione dovranno essere prodotte le referenze rilasciate dai Clienti di buona esecuzione dei contratti dichiarati.

E' facoltà dei Concorrenti di produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnici prescritti (precedenti contratti) presentandola in apposita busta chiusa unitamente alla documentazione di gara à Per il lotto 1 □ € 726.400,00 di cui almeno un contratto di euro 200.000,00 iva esclusa della durata di un anno;”

essendo titolari di un unico contratto con canone onnicomprensivo comprendente pulizia giornaliera e periodica, nonché attività ausiliarie quali : vigilanza, sorveglianza ed accoglienza negli istituti scolastici pubblici, si richiede in particolare se questi ultimi servizi ausiliari possono essere sufficienti per soddisfare il requisito specifico del Lotto 1 (referenza contratto).

RISPOSTA:

La Dichiarazione Contratti Referenze dovrà riguardare prestazioni che siano chiaramente e inequivocabilmente riconducibili alle prestazioni oggetto del Lotto 1 come descritte nel relativo CSA, che saranno oggetto di successiva dimostrazione e comprova a richiesta della stazione appaltante; tali prestazioni, purché riconducibili a quelle oggetto del Lotto 1, potranno risultare sia da contratti di cui siano l'oggetto esclusivo, sia da contratti con oggetto più ampio e composito, ma nei quali le suddette prestazioni siano comunque previste in modo specifico come parte dell'oggetto contrattuale e specificamente valorizzate per la quota parte che ne rappresentano. Il valore delle suddette prestazioni riconducibili – sia come oggetto esclusivo di un solo contratto, sia come quota parte di un solo contratto – dovrà essere pari o superiore a euro 200 mila iva esclusa per la durata di un anno; la loro somma cumulativa per tutti i contratti dichiarati dal concorrente dovrà essere pari o superiore a euro 726.400,00 Iva esclusa per la durata del triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando febbraio 2010 – febbraio 2013.

Ovviamente la suddetta Risposta al Quesito specificamente formulato con riferimento al Lotto 1, ha valore di principio estensibile analogamente anche con riferimento agli altri Lotti, con il dovuto adattamento in relazione allo specifico CSA e ai valori richiesti nel Bando.

QUESITO 18

Per il lotto 2

Si richiede verifica della correttezza dei mq riportati nel file denominato "ALLEGATO A) SCHEDE TECNICHE PER SEDE, nella parte in cui vengono espressi per le varie aree oggetto del servizio, suddivisi per codice colore e per piano, in quanto non corrispondono a quanto viene evidenziato nelle planimetrie.

Inoltre richiediamo una verifica sulla tabella denominata "COMPUTO METRICO SUPERFICI CALPESTABILI TABELLA 7" di pagina 69-70 dell'Allegato A) stesso, in quanto i mq paiono discordanti rispetto a quanto sopra, infine compare l'edificio denominato Quarenghi, che non è presente tra le schede tecniche delle sedi.

In particolare segnaliamo le seguenti incongruenze, trattasi probabilmente di semplici refusi, però risultano per noi fondamentali ai fini della corretta stima del costo del servizio in gara, in quanto i mq aventi codice colore rosso ad esempio, richiedono un impegno orario ed un costo maggiore degli altri.

- SCUOLA DI LINGUE, pag 8 tabella riepilogativa mq
 - o Colore rosso: 0 mq
 - o Colore verde: 2728 mq
 - o Colore grigio: 591 mq

Nonostante i mq per il colore rosso siano pari a 0, nelle planimetrie da pag 4 a pag 7 sono presenti delle aree con tale codice colore, mentre non sono presenti le aree di colore grigio, che invece sono presenti nella tabella riassuntiva, per 591 mq.

- SCUOLA DI MUSICA, pag 15 tabella riepilogativa mq
 - o Colore rosso: 133 mq
 - o Colore verde: 1860 mq
 - o Colore grigio: 2032 mq

Nelle planimetrie da pag 13 a pag 15 sono presenti anche delle aree di colore arancione che non vengono quotate e risultano mancanti le aree di colore grigio. Inoltre le aree di colore rosso pari a 133 mq, paiono sovrastimate nella consistenza dei mq, rispetto a quanto evidenziato nelle planimetrie

- SCUOLA DI CINEMA E TELEVISIONE, pag 24 tabella riepilogativa mq
 - o Colore rosso: 262 mq
 - o Colore verde: 2593 mq
 - o Colore grigio: 204 mq

Nelle planimetrie da pag 20 a pag 23 non è presente alcuna area di colore grigio e i mq dell'area di colore rosso sono ampiamente sottostimati rispetto alla consistenza effettiva riportata nelle planimetrie (es. piano terzo, n. 30 mq di Colore Rosso, laddove i mq di tale colore sono palesemente superiori)

- SCUOLA DI TEATRO, pag 32, nella tabella riepilogativa dei mq non sono presenti indicazioni in merito ai codici colore, inoltre sono presenti solo 4 colonne, laddove i colori utilizzati nelle planimetrie sono 5. In merito a questi ultimi, si chiede cortesemente di precisare:
 - o Colore blu: viene indicata una pulizia con periodicità meno frequente della giornata, a quante operazioni settimanali corrisponde dunque?
 - o Colore giallo: viene indicata una pulizia con interventi più volte al giorno accurata con ripasso. Quanti interventi al giorno devono essere eseguiti? E quanti ripassi?
- Si chiede inoltre conferma che la sede denominata SAN GIUSTO e SATTA siano da pulire su richiesta, indicativamente per n. 2 volte al mese

RISPOSTA:

Come già indicato nei quesiti 8,9,10,11 i mq effettivi da utilizzare per il calcolo dell'offerta economica sono quelli indicati nella tabella 7 a pagina 69,70. Invece i colori importanti, che servono sempre al calcolo dell'offerta economica sono quelli indicati nelle planimetrie. Tutti gli altri colori e i mq indicati nelle altre pagine, come per esempio a pagina 8,15 in calce, 24,32 sono colori insignificanti (non hanno corrispondenza con piantine e tabella 7) che non servono al calcolo dell'offerta economica.

Le planimetrie riportano una didascalia e dei colori, invece, che sono importanti al fine del calcolo dell'offerta economica.

Dipartimento di Lingue: Pagina 4,5,6,7 – colore rosso pulizia giornaliera accurata - pulizia giornaliera per questo dipartimento non vi sono ripassi durante la giornata. Le pulizie vengono fatte solamente una volta al giorno

Dipartimento di Musica Pagina 13,14:

Colore **Rosso** = pulizia con interventi più volte al giorno (due) – pulizie accurate

Colore **Verde** = pulizia giornaliera

Colore **Arancione** = pulizia a richiesta zona foresteria

per questo dipartimento vi sono ripassi durante la giornata. Le pulizie vengono fatte due volte al giorno
zone rosse da pulire alle 7:00 e 14:00

Dipartimento di Cinema pag. 20,21,22,23: Colore **Rosso** = pulizia con interventi più volte al giorno - - pulizie accurate

Colore **Verde** = pulizia giornaliera

per questo dipartimento vi sono ripassi durante la giornata. Le pulizie vengono fatte due volte al giorno
zone rosse da pulire alle 7:00 e 17.30 – nello stesso periodo vanno ripristinati i layout delle diverse aule

Dipartimento di Teatro pag.,29,30,31

Colore **Rosso** = pulizia con interventi più volte al giorno accurata con lavaggio . **zone rosse da pulire alle 7:00 e 15.00-**

Colore **Verde** = pulizia giornaliera normale

Colore **Blu** = pulizia con periodicità meno frequente della giornata / a giorni alterni

Colore **Giallo** = pulizia con interventi più volte al giorno accurata con ripasso

Colore **Arancione** = pulizia a richiesta foresterie

ERRATA CORRIGE zone rosse e gialle da pulire alle 7:00 e 15.00 - altre zone al mattino

L'edificio denominato QUARENGHI, che non è presente tra le schede tecniche delle sedi è un edificio che negli anni passati era in uso a Scuole Civiche di Milano. La sua presenza è un refuso. In questo momento l'edificio è stato restituito al proprietario Scuole Civiche di Milano mantiene solamente una palestra la cui pulizia verrà eseguita a richiesta saltuariamente quando sarà necessario.

Con le stessa modalità verranno pulite a richiesta con frequenza anche inferiore a 2 volte al mese le sedi di SATTA E SAN GIUSTO.

QUESITO 19

Si segnala che sembra mancare l'allegato A al CSA con l'elenco delle sedi con relativi mq., orari ecc.

RISPOSTA:

l'allegato A corrisponde alle Schede Tecniche

QUESITO 20

A pag. 3 bando integrale di gara viene indicato come termine ***di esecuzione n. 30 mesi (per ciascun lotto) decorrenti dalla data di avvio del servizio prevista per il giorno 1 settembre 2013.***

Nei capitolati speciali di appalto (lotto 1 e 2) ***la durata del contratto è indicata a decorrere dal 1 settembre 2013 al 31/12/2015 (totale 28 mesi).***

Siamo con la presente a richiedere se la base d'asta indicata per i lotti in oggetto si riferisce ad un periodo di 30 mesi o a un periodo di 28 mesi

RISPOSTA:

Il contratto per tutti i lotti di riferimento avrà durata dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2015 e avrà durata di 28 mesi.

L'indicazione della durata di 30 mesi è un errore materiale. L'offerta è da formularsi sui 28 mesi.

Le indicazioni di cifra riportate nel bando sono da considerarsi comprensive di importo a canone + importo a consumo + eventuali altri servizi a richiesta (per esempio per il lotto 1 fotocopie) e si riferiscono a importi massimi presunti per i 28 mesi.

QUESITO 21

per il lotto 2

In riferimento alla gara "Appalto 2/2013 - Affidamento dei servizi Global Service occorrenti a Scuole Civiche di Milano" gradiremmo ricevere chiarimenti in merito alla redazione dell'offerta tecnica per il lotto 2.

- a) Dovendo inserire due pagine di testo per la descrizione di quanto previsto al punto **OT1: SERVIZI INCLUSI NEL CANONE**, non è possibile utilizzare tal quale il modello predisposto dalla Fondazione. Si deve riprodurlo integralmente (compreso il logo della Fondazione) inserendo le due pagine di testo, riportando in terza pagina l'elenco dei macchinari, e proseguendo con le altre pagine come da modello, o si deve riprodurlo senza logo su carta non intestata?
- b) Poiché è previsto che per la valutazione del punto OT1 possano essere considerate le certificazioni possedute, tali certificazioni vanno indicate e successivamente dimostrate o si devono allegare all'offerta tecnica considerandole come una appendice di quest'ultima?

RISPOSTA:

per il lotto 2

La relazione tecnica richiesta al fine dell'offerta tecnica OT1 è un allegato composto da max due pagine che non potrà eccedere la lunghezza massima specificata nella tabella e dovrà essere redatto con caratteri al minimo in corpo 12, e può essere redatto su vostra carta intestata.

Le certificazioni possono anche essere solamente indicate e potranno essere dimostrate successivamente. Al fine di agevolare i tempi di gara è preferibile, ma non obbligatorio, allegarle all'offerta tecnica.

Data 27 febbraio 2013

QUESITO 22

Per il lotto 1 e 2

Siamo a chiedere, con la presente, di poter conoscere il nome degli attuali gestori dei servizi relativi ai lotti 1 e 2?

RISPOSTA:

L'attuale gestore del Servizio di Presidio e Front Office per Scuole Civiche di Milano è la ditta TV Service Srl di Roma, mentre il gestore del Servizio di Pulizie, disinfestazione per Scuole Civiche di Milano è la ditta Euro & Promos di Udine.

QUESITO 23

Per il lotto 2

Siamo a chiedere, con la presente, di poter conoscere la percentuale di sconto con la quale si è aggiudicata il servizio la società attuale che gestisce il servizio analogo all'attuale lotto 2?

RISPOSTA:

L'attuale gestore del Servizio del Servizio di Pulizie, disinfestazione per Scuole Civiche di Milano è la ditta Euro & Promos di Udine che si è aggiudicata il servizio con uno sconto dello 0,060%.

QUESITO 24

Per il lotto 1 e 2

Siamo a chiedere, con la presente, di poter conoscere se è variato il servizio di pulizie rispetto alla precedente gara e alla precedente aggiudicazione?

RISPOSTA:

Il servizio sostanzialmente non è variato, sono variate alcune sedi in più/meno. Inoltre sono state specificate meglio alcune modalità per esempio quelle indicate al punto PRESTAZIONI RICHIESTE A CANONE.

QUESITO 25

Per il lotto 2

Siamo a chiedere, con la presente, di poter conoscere se è variato il criterio di aggiudicazione della precedente gara e alla precedente aggiudicazione rispetto a quelli attuali?

RISPOSTA:

I criteri di aggiudicazioni indicati nel bando attuale (offerta economicamente più vantaggiosa) sono simili ma non uguali in tutte le loro parti alle modalità dello scorso bando.

QUESITO 26

Per il lotto 2

Così come giustamente prevede l'art. 4 del CCNL di categoria (cessazione di appalto e salvaguardia occupazione) è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria l'assunzione dei lavoratori occupati nei lavori oggetto dell'appalto, a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, senza periodo di prova. Considerato l'obbligo contrattuale che scaturirebbe da una eventuale aggiudicazione del presente appalto, si chiede di conoscere per il lotto nr 2 quando di seguito riportato:

Il monte ore, suddiviso per ogni livello di inquadramento, che il personale di cui al punto precedente sviluppa sull'appalto.

RISPOSTA:

Considerato che:

1. è compito e responsabilità esclusiva dell'azienda concorrente esprimere un progetto-offerta sulla base di valutazioni e stime con particolare riguardo al numero e alle qualità del personale che riterrà necessario per effettuare il servizio;
2. si tratta di un'attività di tipo progettuale originale, che non può limitarsi a ricalcare e riprodurre le modalità di lavoro, l'organico e i costi della azienda cessante;
3. ne deriva che il raffronto dei termini, modalità e prestazioni contrattuali tra nuovo e vecchio appalto, di cui al CCNL cit., non è a priori sulla base del CSA, ma è a posteriori sulla base del progetto offerta risultato aggiudicatario anche in considerazione delle economie programmate a parità della qualità del servizio: se questo progetto offerta comporterà una razionalizzazione e migliore efficienza e produttività mediante innovazioni tecniche e organizzative o comunque modificazioni delle modalità di esecuzione del servizio, l'azienda aggiudicataria non dovrà assorbire pedissequamente le risorse della cessante, ma dovrà negoziare l'armonizzazione di cui all'ipotesi CCNL;
4. tuttavia in entrambi i casi - assorbimento o armonizzazione - l'informazione, solo sul numero e qualità, e sul monte ore ripartito sulle tipologie degli attuali addetti sull'appalto è rilevante ai fini delle stime che il concorrente deve fare per il progetto-offerta e quindi viene di seguito fornita da SCM, ferma restando la libertà e responsabilità del concorrente per l'elaborazione del miglior progetto offerta

Il numero di addetti per il servizio indicato è già pubblicato nel quesito nr 13. Il monte ore delle persone di squadra della prima tabella ammonta ad una media di 15 ore settimanali cad.

Data 1 marzo 201

QUESITO 27

AVVISO DI RETTIFICA

Lotto 3 discordanza tra CSA/BANDO/MOE

si chiedono delucidazioni in merito agli articoli di riferimento, oggetto di offerta.

RETTIFICA MOE Sul MOE e' indicato viene contestualmente pubblicato un MOE RETTIFICATO

- il ribasso percentuale unico del _____% (_____)

in cifre in lettere

(il ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di 3 decimali)

da applicarsi sui prezzi indicati nel prezzario di riferimento per l'esecuzione di opere pubbliche e

manutenzioni del Comune di Milano in vigore – alla data di presentazione dell'offerta, per le lavorazioni

previste ~~all'art. 4 parte I del CSA~~ **viene sostituito con ARTICOLO 3 DEL CSA**

- il ribasso percentuale unico del _____% (_____)

in cifre in lettere

(il ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di 3 decimali)

da applicarsi sui prezzi indicati nel prezzario di riferimento per l'esecuzione di opere pubbliche e

manutenzioni del Comune di Milano in vigore – alla data di presentazione dell'offerta, per le lavorazioni

previste ~~all'art. 5 parte I del CSA~~ **viene sostituito con ARTICOLO 4 DEL CSA** - comprensivo di tutti gli oneri accessori e provvisori previsti dal CSA.

AVVISO DI RETTIFICA

Con l'occasione si comunica ad ogni effetto la RETTIFICA di un refuso errore materiale: nella frase

BANDO DI GARA nel bando di gara a pag. 27

Requisito 1:

“Ribasso unico da applicarsi sui prezzi indicati nel prezzario di riferimento per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano in vigore – alla data di presentazione dell'offerta, per le lavorazioni ~~previste all'art. 4.1 parte I del CSA~~ **viene sostituito con ARTICOLO 3 DEL CSA** - comprensivo di tutti gli oneri accessori e provvisori previsti dal CSA.

Requisito 2:

“Ribasso unico da applicarsi sui prezzi indicati nel prezzario di riferimento per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano in vigore – alla data di presentazione dell'offerta, per le

lavorazioni previste all'art. ~~4.2 parte I del CSA~~ - **viene sostituito con ARTICOLO 4 DEL CSA** comprensivo di tutti gli oneri accessori e provvisionali previsti dal CSA.

A TALE PROPOSITO SI AVVISA TUTTE LE SOCIETA' CHE HANNO RICHiesto L'ACCESSO AGLI ATTI CHE SUL SITO DI FONDAZIONE MILANO VERRA' PUBBLICATO IL MOE RETTIFICATO COME SOPRA INDICATO – CHE SI PREGA SCARICARE PER RISPONDERE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO.

QUESITO 28

Il "Bando integrale di gara" punto 7) - pag. 12 – prevede che *“Nel caso di A.T.I. costituendo ai sensi dell'art. 37 comma 8 Codice Contratti pubblici, la garanzia provvisoria è firmata e presentata - unitamente all'offerta congiunta - in concorso solidale illimitato **da** tutte le imprese partecipanti associande”*. (Invece la garanzia definitiva dovrà essere presentata dalla impresa mandataria, previo conferimento alla stessa del mandato collettivo con rappresentanza esclusiva).

L'art. 37 comma 8 Codice Contratti pubblici si riferisce solo alla presentazione dell'offerta economica e non parla di garanzia provvisoria.

Poiché la scrivente, parteciperà in A.T.I. costituendo, si chiede conferma che la garanzia provvisoria debba essere firmata e presentata **solo dalla Soc. mandataria con l'indicazione dei nominativi delle soc. mandanti.**

RISPOSTA:

Il suddetto periodo riportato letteralmente in corsivo dal Bando di gara contiene **un refuso** e la parola **da** **deve intendersi ad ogni effetto sostituita dalla parola **di****, sicché il medesimo periodo corretto suona così: **“Nel caso di A.T.I. costituendo ai sensi dell'art. 37 comma 8 Codice Contratti pubblici, la garanzia provvisoria è firmata e presentata - unitamente all'offerta congiunta - in concorso solidale illimitato **di** tutte le imprese partecipanti associande”**. E' quindi chiaro il significato: prima del conferimento del mandato collettivo con rappresentanza (ATI non ancora costituito, ma costituendo) non esiste una Società mandataria che possa esprimere l'offerta in nome e per conto proprio e di tutte le altre, che non sono ancora divenute mandanti. E' comunque necessario che tutte le imprese che dichiarano di voler partecipare in ATI costituendo: à da un lato assumano solidalmente gli obblighi della gara e a questo serve l'offerta “congiunta” cioè intestata e firmata da tutte; à d'altro lato forniscano una cauzione oppure una garanzia fideiussoria che garantisca la responsabilità solidale di tutte le imprese offerenti congiuntamente; a questo serve che la garanzia bancaria o polizza fideiussoria assicurativa provvisoria emessa dalla banca o dalla compagnia assicurazione preveda la copertura di tutte le imprese che faranno parte del costituendo ATI nominativamente indicate; è ininfluenza che la polizza stessa, oltre a essere emessa e firmata dalla banca o assicurazione garante, sia firmata da tutte le imprese o soltanto da una di esse (futura mandataria): nel primo caso il contratto fideiussorio sarà perfezionato tra il soggetto garante e tutte le imprese firmatarie; **nel secondo caso il medesimo contratto fideiussorio** sarà perfezionato tra il soggetto garante e l'unica impresa firmataria (e priva del potere di rappresentanza delle altre), ma **conterrà anche la clausola a favore di tutte le altre imprese ivi nominate che il soggetto garante si obbliga a garantire congiuntamente e solidalmente e irrevocabilmente** (contratto a favore di terzo art. 1411 cod. civ.). In entrambi i casi è soddisfatto il requisito di garanzia provvisoria richiesto dal Bando.

QUESITO 29

relativamente alla Gara APPALTO N. 2/2013 - LOTTO N.3 - CIG 49129040A3 e' possibile far uso dell'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Decr.Leg.163/2006 riguardo la Categoria OS30 che non possediamo direttamente?

RISPOSTA:

La risposta è affermativa in relazione all'ipotesi di ATI verticale. L'art. 49 citato prevede espressamente quanto segue: *"D.Lgs. 12-4-2006 n. 163- Codice – art.49. Avvalimento – comma 1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei **requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA** avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto....omissis..."*

Conforme, il Bando a pag. 10 secondo periodo del punto 6) prevede: *"Il **Concorrente ausiliato dovrà presentare a pena d'esclusione la documentazione richiesta dai precedenti punti ...omissis... 5)...omissis.. attestante il possesso di detti requisiti sia per la propria impresa, sia per l'impresa ausiliaria, con dichiarazioni firmate dal legale rappresentante di quest'ultima o suo procuratore"**. Il punto 5) così richiamato riguardo all'impresa ausiliaria prevede specificamente la possibilità della presentazione dell'attestazione SOA in Categoria OS30 richiesta solo in caso di ATI verticale, qualora l'impresa mandataria non possenga le risorse o non intenda comunque eseguire essa stessa le lavorazioni specializzate; al di fuori dall'ipotesi di ATI verticale è richiesta la sola categoria OG1 e pertanto non si porrebbe il problema dell'avvalimento in Categ. OS30 posto nel quesito nr 4.*

Data 1 marzo 2013

QUESITO 30:

Viene posta come condizione per la partecipazione l'accettazione dell'intero CSA per il LOTTO 2 – CIG 4912785E6B – incluso quindi il secondo comma – intitolato Clausola Sociale - dell'art. 14 del CSA medesimo, la quale fa riferimento all'art.4 del CCNL Multiservizi.

La nostra impresa, iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane, applica il contratto delle Imprese di Pulizia Artigiani, differente dal CCNL Multiservizi che a livello locale è il più rappresentativo. Ci sono però delle sentenze del Tar e pareri dell'AVCP che Vi alleghiamo, che indicano alle Stazioni Appaltanti, che le aziende che applicano diversi contratti, non possono essere discriminate dal partecipare alle gare anche se applicano contratti diversi da quelli posti in essere e presi come riferimento dalle S.A.

Ovviamente, non è nostra intenzione lasciare a casa personale che già opera nei cantieri, sia per senso morale che per comodità di organizzazione d'impresa ma abbiamo bisogno di avere più margine discrezionale sui costi del personale.

RISPOSTA:

Il Bando al numero 2) a pag. 7 prescrive a pena d'esclusione che il concorrente presenti la domanda di partecipazione contenente - tra l'altro - al punto c) la dichiarazione *"di conoscere e accettare senza alcuna condizione o riserva tutte le norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del Capitolato, di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta e si impegna ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale d'appalto"*.

Tuttavia, né il Bando né il CSA pongono come condizione di partecipazione l'adozione da parte del concorrente di uno specifico CCNL, né il CCNL Multiservizi né un altro CCNL nominato.

E' richiesto soltanto che il concorrente osservi nei confronti dei propri dipendenti condizioni retributive, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai CCNL e/o Accordi locali integrativi - **espressi al plurale per significare quali che siano** - applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, che saranno **convenzionalmente** vincolanti per l'aggiudicatario ancorché lo stesso non applichi alcun CCNL in quanto non aderente ad alcuna Associazione stipulante. (Confronta CSA per il LOTTO 2 - CIG 4912785E6B Art. 14 comma 1).

Anche il comma 2 del medesimo articolo 14 - menzionato nel quesito - **non impone l'adozione del CCNL Multiservizi**, ma si limita a **recepire convenzionalmente il regolamento contenuto** nella Clausola sociale dell'art. 4 del CCNL Multiservizi 25 maggio 2001 Rinnovato 21/12/2007, la quale prevede - in sintesi - determinate garanzie di stabilità dell'occupazione del personale dell'appaltatore uscente mediante il reimpiego - per quanto possibile - presso l'appaltatore entrante a seguito dell'eventuale diversa aggiudicazione. Il suddetto comma 2 infatti così stabilisce:

Clausola sociale

1. L'IMPRESA, ancorché fosse soggetta a un diverso CCNL, si obbliga **convenzionalmente** ad **applicare la disciplina, che viene qui espressamente recepita**, di cui all'art. 4 del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi (Testo definitivo 25/5/2001; Rinnovato 21/12/2007) concernente l'assunzione degli addetti già esistenti in organico sull'appalto.

Si tratta del cosiddetto **rinvio recettizio**, che è diverso dal rinvio formale: il rinvio formale sarebbe fatto ad una **"fonte normativa"** esterna al disciplinare di gara, così come ad esempio il rinvio alla legge applicabile, avrebbe il significato di sottomettere "in bianco" all'autonoma volontà del soggetto normatore esterno la determinazione di parte del contenuto/regolamento dello stesso disciplinare di gara; il rinvio recettizio invece considera esattamente **uno specifico contenuto di un documento esterno** a prescindere dall'autorità e volontà del suo autore, lo conosce e lo gradisce e per questo lo fa proprio includendolo nel contenuto del CSA come volontà esplicita e consapevole della S.A.: in pratica il CSA avrebbe potuto ricopiare e riprodurre all'interno del citato comma 2 tutto o parte del testo del regolamento e della procedura dell'art. 4 del CCNL Multiservizi senza nemmeno menzionare tale fonte normativa, ma assumendo lo stesso regolamento come autonoma volontà della S.A. Per mera economia di redazione ha adottato il metodo del rinvio recettizio, come sopra detto, al medesimo contenuto/regolamento, che deve quindi intendersi ad ogni effetto

trascritto nel medesimo CSA, mantenendo la natura di autonoma volontà della S.A. **indipendentemente dalla applicabilità o meno del CSA Multiservizi**.

Il motivo di tale autonoma volontà e determinazione della Fondazione non risiede in una presunzione o valutazione *a priori* di congruità o anomalia dell'offerta, che sarà effettuata soltanto in concreto mediante la adeguata comparazione delle offerte effettivamente pervenute. La Fondazione ha invece riconosciuto innanzitutto il valore sociale del regolamento denominato sinteticamente come Clausola sociale e ha ritenuto di farlo proprio in ossequio a un'istanza etica degli affari. Sotto altro profilo la Fondazione ha anche ritenuto che l'applicazione della suddetta Clausola sociale risponde a un suo preciso interesse affinché sia garantito che il passaggio di consegne – se si dovesse verificare a seguito della diversa aggiudicazione - dall'appaltatore uscente all'appaltatore entrante avvenga nel modo più ordinato e senza conflitti sociali, che avrebbero un effetto devastante ai fini della continuità del servizio formativo e del regolare avvio dell'anno accademico, che è la *mission* primaria della Fondazione. Pertanto l'accettazione della Clausola sociale è proposta oggettivamente all'interno del CSA e come parte integrante ed essenziale del contenuto contrattuale e della qualità dell'oggetto/servizio dell'appalto, e non come mero requisito soggettivo di qualificazione o di esclusione.

Per tali motivi non sono pertinenti i richiami del quesito al Parere AVCP AG 15/2011 del 6 luglio 2011; nonché a TAR Lombardia Sez I Sentenza del 30/08/2012 n.2200; nonché al Parere AVCP 19/07/2012 n.123.

Data 1 marzo 2013 h. 18.00

QUESITO 31

Con riferimento al Capitolato Speciale di appalto, relativamente al lotto 1-presidio e front office (pg.da 4 a 9) in cui sono elencate tutte le prestazioni che il concorrente dovrà garantire, siamo a porre i seguenti quesiti;

PREMESSA

Le prestazioni indicate risultano poter essere ricondotte a 5 aree di servizi differenti, che riguardano 'servizi al building', e 'servizi alla persona' (comunità di lavoro ed utenti). Così scomponibili:

- 1.SERVIZI DI PRESIDIO (apertura e chiusura sedi ed aule + custodia chiavi + giri di controllo + chiusura porte finestre ed aule + rilevazione di eventuali criticità ed emergenze + vigilanza complessiva + interventi di messa in sicurezza + apertura/chiusura sbarre e cancelli + utilizzo robot montascale + accensione/spegnimento impianti di climatizzazione)
- 2.SERVIZI DI ACCOGLIENZA (regolazione afflusso studenti, personale e visitatori + reception con identificazione + gestione del sistema software e/o cartaceo per la rilevazione del personale ospite/collaboratori, inclusa reportistica giornaliera)
- 3.SERVIZI DI FRONT OFFICE ED INFO POINT (risposta e messaggistica + centralino telefonate esterno interno + infopoint informazione allo sportello + gestione bacheche + distribuzione materiale informatico)

4. MAIL SERVICE E PRODUZIONE DOCUMENTALE (ricevimento posta in entrate + giro posta interno tra le sedi + fotocopiatura/riproduzione copie + fascicolatura/rilegatura documenti e tesi + gestione incassi relativi + imbustamenti e postalizzazione)

5. ASSISTENZA AULE/AUDITORIUM (assistenza alla didattica e alla congressistica + attrezzatura multimediale da consegnare/ritirare + personale adeguatamente addestrato e qualificato)

- 1) Risulta abbastanza improbabile che un concorrente possa espletare **contemporaneamente tutte queste aree di servizio in un unico contratto** (e comunque probabilmente tale casistica riguarderebbe esclusivamente pochi –se non pochissimi- potenziali soggetti presenti sul mercato). E' invece più plausibile e realistico che il concorrente abbia in essere più contratti riguardanti ciascuno l'espletamento di uno o più servizi oggetto di gara al lotto 1) , ma non tutti contemporaneamente. Dal momento che ci sembra essere chiaro ed evidente che questa seconda interpretazione di Capitolato e Disciplinare sia quella che principalmente garantisce la volontà del favor participationis, volontà implicita in qualunque bando di gara indetto dalla PA, ci confermate che abbiamo ben compreso e che questa seconda è l'interpretazione corretta?
- 2) Come concorrente abbiamo diversi contratti, con differenti committenze, per ciascuna delle 5 aree di servizio indicate. Contratti in essere che specificatamente valorizzano uno o più servizi, **ma non tutti e 5 contemporaneamente** presenti. Se la sommatoria di tali contratti , per il periodo indicato, fosse pari o superiore al requisito di fatturato di euro 726.400,00 , sarebbe stato soddisfatto il requisito stesso (e questo indipendentemente dal 'peso' di ciascuno dei 5 servizi sul totale del fatturato richiesto)?
- 3) Come dobbiamo interpretare il requisito "...ALMENO 1 CONTRATTO DI EURO 200.000 IVA ESCLUSA DELLA DURATA DI 1 ANNO "? Tale contratto deve includere la totalità delle 5 aree di servizio indicate? Se così non fosse, **quali servizi deve includere tale contratto da 200.000 euro**? Quali sono quei servizi che considerate più rilevanti e quindi da maggiormente garantire col requisito? Altrimenti dobbiamo considerare di dover esporre 5 contratti da almeno 200,000 euro annui per ciascuna delle 5 aree di servizio indicate? E questo soddisferebbe il requisito?

RISPOSTA:

Quanto al QUESITO 1: non è ben chiaro il significato della domanda; possiamo soltanto confermare che il Lotto 1 ha ad oggetto l'appalto in forma globale, unitaria e inscindibile dell'intero servizio nelle sue diverse componenti indicate nel CSA; conseguentemente l'aggiudicazione darà luogo alla stipula di un unico contratto. Questa è l'esigenza della Fondazione in base alla quale è stato configurato l'oggetto del contratto. Questo non è contrario al *favor participationis*, sia perché la Fondazione ha acquisito il servizio senza difficoltà nella medesima configurazione anche nelle edizioni precedenti; sia perché lo stesso richiedente dichiara di avere effettivamente svolto tutti i 5 diversi servizi ancorché come oggetto di contratti separati, e quindi di possedere tutte le diverse competenze professionali; sia perché le imprese che non fossero in grado di eseguire direttamente e con la propria struttura alcune delle componenti del servizio globale hanno la possibilità di associarsi in ATI oppure di ricorrere al subappalto.

Quanto al QUESITO 2: si riferisce evidentemente al requisito di cui al numero 5) a pag. 9 del Bando e cioè alla Dichiarazione Contratti Referenze per il Lotto 1, ove è stabilito:

5) ***Pena l'esclusione: dichiarazione di aver svolto con buon esito contratti (Dich Contratti***

Referenze) aventi ad oggetto prestazioni, riconducibili alle prestazioni oggetto dei singoli lotti della

gara a cui si partecipa, nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando febbraio 2010 –

febbraio 2013 per enti pubblici o soggetti privati per un valore complessivo con esclusione dell'IVA

almeno pari agli importi di seguito elencati; ...omissis...

Per il lotto 1 - € 726.400,00 di cui almeno un contratto di euro 200.000,00 iva esclusa della

durata di un anno;

E' quindi richiesto che i contratti dichiarati come referenza abbiano ad oggetto prestazioni riconducibili a quelle oggetto del Lotto 1; non è invece richiesto che ogni contratto abbia nel proprio oggetto tutte globalmente le suddette prestazioni riconducibili. E' però altrettanto chiaro che tutte le prestazioni del Lotto 1 devono essere rappresentate in buona fede - cioè ciascuna in modo significativo e non banale - nel fatturato triennale minimo di euro 726.400,00 ancorché risultante da un cumulo di contratti. Il requisito in questione ha lo scopo di documentare che l'impresa concorrente ha effettivamente maturato esperienza nell'esecuzione di tutte le prestazioni del Lotto 1.

Quanto al QUESITO 3: E' inoltre richiesto un contratto unico da euro 200.000,00 della durata di un anno: anche in questo caso nell'oggetto del contratto devono essere rappresentate in buona fede tutte le prestazioni del Lotto 1: infatti questo requisito è diretto a documentare che l'impresa concorrente possiede la capacità tecnica e organizzativa e manageriale di gestire un contratto di global service integrato di entità paragonabile all'appalto posto in gara. Ogni diversa interpretazione è contraddetta dalla stessa formulazione letterale della clausola del Bando, che è *lex specialis* inderogabile della gara.

QUESITO 32

Per i lotti 1 e 2 : Se la Società che attualmente svolge il servizio ha avuto nella durata contrattuale delle penali; se si quante?

RISPOSTA:

Sono dati che non hanno attinenza alla procedura di gara.

QUESITO 33

- Vi richiediamo cortesemente conferma del numero di interventi e ripassi previsti per le varie aree facenti parte dell'appalto:
 - Colore rosso: pulizia giornaliera con ripasso
 - Colore verde: pulizia giornaliera senza ripasso
 - Colore arancione: pulizia a richiesta
 - Colore blu: pulizia a giorni alterni senza ripasso
 - Colore giallo: pulizia giornaliera con ripasso

RISPOSTA:

Come già indicato nel quesito 18

- Colore Rosso = pulizia con interventi più volte al giorno accurata con lavaggio . zone rosse da pulire alle 7:00 e 15.00 (due volte)-
- Colore Verde = pulizia giornaliera normale
- Colore Blu = pulizia con periodicità meno frequente della giornata / a giorni alterni
- Colore Giallo = pulizia con interventi più volte al giorno accurata con ripasso (due volte)
- Colore Arancione = pulizia a richiesta foresterie

zone rosse e gialle da pulire alle 7:00 e 15.00 - altre zone al mattino

QUESITO 34

Per il lotto 2

Ci sembra di non trovare, in tutta la documentazione di gara, riferimenti al servizio di **disinfestazione**, né nel capitolato, né nei servizi a canone, né nei servizi extra.

RISPOSTA:

Il servizio di **disinfestazione** ambientale è indicato al punto 3. 5 pagina 8 del CSA lotto 2.

QUESITO 35

Lotto 2, pag 21 del Bando Integrale di Gara, punto A) Valutazione offerta tecnica, Requisito 1, in merito alla dichiarazione del monte ore minimo di servizio offerto con la presente siamo a richiedere conferma che tali ore siano da intendersi come ore effettivamente lavorate e come tali siano quindi ore di effettivo servizio, da intendersi cioè come già depurate da tutti gli istituti riconducibili a vario titolo alla voce "assenteismo" quali ad esempio: ferie, festività, assemblee, malattia, maternità, ecc.

RISPOSTA

In merito alla dichiarazione del monte ore minimo di servizio offerto si indica che è la sommatoria delle ore effettivamente lavorate e prestate dal personale presente per il servizio a canone in rispetto alle indicazioni delle schede tecniche .

QUESITO 36

Si richiede di ricevere la tabella nr 7 in formato excell

RISPOSTA

La tabella richiesta è scaricabile dal sito di Scuole Civiche di Milano : www.fondazionemilano.eu

QUESITO 37:

per dimostrare l'originalità della certificazione ISO in nostro possesso, è sufficiente allegare alla fotocopia della certificazione la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (DPR 445)?

RISPOSTA:

Il D.Lgs.163/2006 Codice contratti pubblici così stabilisce: *"art. 74. Forma e contenuto delle offerte -omissis... comma 6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni. – comma 7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni."*

Il DPR 445/2000 all'art. 46 consente le "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni" per i casi ivi specificamente elencati, che non menzionano la certificazione ISO. Tuttavia all'art. 47 prevede le "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" e al comma 3 espressamente stabilisce che "3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".

Inoltre all'art. 19 così stabilisce: *"Articolo 19 (R) Modalità alternative all'autenticazione di copie. - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati"*.

Pertanto anche **la certificazione ISO può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà resa nelle forme di cui agli artt. 19, 47 e 38 DPR 445/2000.**

In particolare questa può essere resa - a scelta del concorrente - in una delle due seguenti modalità di efficacia equivalente:

- A.]** una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa che attesti sotto la propria responsabilità che l'impresa è in possesso della certificazione ISO specificandone il contenuto;
- B.]** una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa che attesti sotto la propria responsabilità che la fotocopia della certificazione ISO dell'impresa è conforme all'originale; la fotocopia deve essere siglata per garanzia di conformità dal medesimo firmatario della dichiarazione.

In entrambi i casi la dichiarazione deve essere corredata dalla fotocopia (non autenticata) del documento di identità del firmatario.

Questo chiarimento ha valore generale per ogni tipo di certificazione o attestazione o comunque comprova di stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 citato, anche diversi dalla certificazione ISO.

QUESITO 38:

QUESITO:

Una Ditta in possesso di certificato SOA OG1 classe II può partecipare al Bando per l'Affidamento dei servizi Global Service occorrenti a Scuole Civiche di Milano per il **LOTTO 3** CIG n. n. 49129040A3 SENZA FORMARE UN'ATI, oppure deve avere anche l'OS3 e OS19.

RISPOSTA:

Il Bando a pag. 3 indica **per il Lotto 3 la Categoria Prevalente: OG1 del D.Lgs 207/2010.**

In relazione a questo, il presente Quesito trova già ampia ed esaustiva risposta nel chiarimento già pubblicato in merito al Quesito n. 4, al quale pertanto si rinvia

QUESITO 39:

LE IMPRESE IN POSSESSO DELL'Attestazione SOA in OG1 POSSONO PARTECIPARE AL LOTTO TRE SENZA AVERE L'OS3 O OS19 ?

RISPOSTA:

Il Bando a pag. 3 indica **per il Lotto 3 la Categoria Prevalente: OG1 del D.Lgs 207/2010.**

In relazione a questo, il presente Quesito trova già ampia ed esaustiva risposta nel chiarimento già pubblicato in merito al Quesito n. 4 Parte B), al quale pertanto si rinvia.

In particolare in quella Risposta è stata fornita la tabella dei valori per categoria ed è stata fornita la seguente applicazione concreta per le lavorazioni del Lotto 3, che qui di seguito si trascrive evidenziando i punti di maggiore interesse per il presente Quesito:

Pertanto, con riferimento alla tabella ... riportata e trascritta dal CSA, si possono trarre le seguenti conclusioni:

➤ L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1, **può eseguire direttamente i lavori della categoria OS19 anche senza possedere tale qualificazione**; infatti i lavori scorporati in OS19 sono minori del 10% del valore complessivo dell'appalto e sono minori di €. 150 mila.

➤ Il medesimo affidatario **non può svolgere direttamente i lavori scorporati in categoria OS30 se non possiede la relativa qualificazione**; infatti i lavori scorporati in OS30 sono maggiori del 10% del valore complessivo dell'appalto, ancorché minori di €. 150 mila.

➤ Solo **la categoria scorporata OS30 è superiore al 15%** dell'importo complessivo del contratto (di cui rappresenta il 30%) e pertanto **potrà essere subappaltata solo nel limite del 30% del valore della categoria stessa** ai sensi dell'art.170 co.1 D.P.R. 5-10-2010 n. 207 – Regolamento, richiamato dal sopradetto art. 109: quota subappaltabile = 42.600,00 x 0,30 = 12.780,00.

➤ **La categoria scorporata OS19 è subappaltabile interamente essendo inferiore al 15%** del valore complessivo del contratto.

➤ **La categoria prevalente OG1 è subappaltabile nel limite del 30%**.

Data 7 marzo 2013

:

QUESITO 40:

Per il lotto 1

- 1) È possibile sapere il monte ore dei 30 mesi eseguito nel precedente contratto?
- 2) Qual è il CCNL che andrà applicato?

RISPOSTA:

In relazione a questo, il presente Quesito trova già ampia ed esaustiva risposta nel chiarimento già pubblicato ai quesiti posti anche per il lotto 2 :

Si possono prendere ad esempio i quesiti 8,20,26,30.

Al quesito 26 posto per il lotto 2 possiamo aggiungere:

Invece, Il numero di addetti per il servizio indicato al lotto 1 è già pubblicato nel quesito nr 8.

Il monte ore delle persone di squadra della prima tabella ammonta ad una media di 35/40 ore settimanali cad.

QUESITO 41:

Il Bando Gara APPALTO N. 2/2013 - LOTTO N.2 - CIG 49129040A3 – richiede quanto segue:

“REQUISITI E DOCUMENTI

5) dichiarazione di aver svolto con buon esito contratti (Dich Contratti Referenze)....”

Si chiede se in caso di acquisizione di ramo d'azienda avvenuta il 31 12 2012 e' possibile indicare i requisiti (contratti, referenze etc.) dell'azienda acquisita?

RISPOSTA:

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 4047/2009 della sezione III (parere richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale Mercato, Concorrenza, Consumatore. - Quesito relativo al trasferimento, nel caso di cessione d'azienda, dei requisiti soggettivi dell'impresa cedente all'impresa cessionaria) si è definitivamente pronunciato sulla questione affermando che **è “escluso che la cessione di azienda o di ramo di azienda dia luogo al trasferimento in capo all'imprenditore cessionario dei requisiti soggettivi dell'imprenditore cedente,** necessari per l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, che esercitino attività di facchinaggio e di movimentazione merci e attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”.

*“se è vero che impresa ed azienda costituiscono due aspetti complementari dell'attività economico-produttiva, è anche vero che, mentre **l'impresa necessariamente si ricollega alla persona dell'imprenditore, che svolge l'attività, onde il profilo soggettivo deve ritenersi prevalente,** l'azienda ne costituisce l'aspetto statico e si configura come complesso di beni organizzati per uno scopo.*

*Gli atti di disposizione dell'azienda non danno vita ad una successione nell'impresa, ma **determinano piuttosto la cessazione dell'attività di imprenditore da parte di un soggetto, individuale o collettivo, e l'inizio della medesima attività da parte di un altro soggetto** in conseguenza dell'acquisto del complesso aziendale. Ciò comporta inevitabilmente che **è al nuovo soggetto che bisogna guardare per la sussistenza dei requisiti soggettivi** richiesti per l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane”.*

Il D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici prevede un solo caso per cui - in fase di aggiudicazione - la stazione appaltante ha il potere e il dovere di effettuare un'adeguata valutazione dell'influenza dell'acquisto dell'azienda o ramo di azienda sui requisiti soggettivi dell'imprenditore acquirente/cessionario che aspiri a subentrare al concorrente/cedente dell'azienda stessa: si tratta appunto del caso in cui un concorrente che abbia già presentato la domanda di partecipazione e la documentazione per la qualificazione, nelle more della procedura, ceda l'azienda ad altro imprenditore. Per questo caso il Codice contratti così stabilisce:

art.51. Vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario.

*1. Qualora i candidati o i **concorrenti**, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, **il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi** utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, **anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.***

Non è invece ammesso che con la domanda di partecipazione il concorrente si avvalga come referenze di contratti portati a termine da un diverso imprenditore rimasto estraneo alla procedura di gara, ancorché si tratti di soggetto che abbia ceduto la sua azienda al concorrente.

Una diversa considerazione vale per i contratti “in corso” nei quali il concorrente sia subentrato per effetto dell’acquisto di azienda ai sensi dell’art. 2558 cod. civ.; subentrando nella titolarità di questi contratti il concorrente/cessionario dell’azienda ne ha assunto l’intera responsabilità e l’obbligo dell’adempimento sul presupposto del possesso della capacità tecnico organizzativa acquisita insieme con l’azienda. Soltanto questi contratti, purché portati a termine dal concorrente anteriormente alla presentazione della domanda di partecipazione, sono ammessi come sue referenze.

QUESITO 42:

si chiede a codesta rispettabile Fondazione di voler chiarire quanto riportato di seguito:

- a pag 9 del bando integrale di gara al punto 5 è scritto “ *Unitamente alla dichiarazione dovranno essere prodotte le referenze rilasciate dai Clienti di buona esecuzione dei contratti dichiarati*” .
- Al capoverso successivo si legge “*E’ facoltà dei Concorrenti di produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnici prescritti (Precedenti contratti) presentandola in apposita busta chiusa unitamente alla documentazione di gara*” .
- Infine a pag.29 al punto i) è scritto “*l’idoneità tecnica va comprovata con la presentazione di copia autentica, ai sensi dell’art.18 del DPR 445/2000, dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati da committenti privati che dovranno contenere: l’indicazione del committente del soggetto che ha svolto la prestazione, la descrizione della prestazione, l’importo della prestazione e il periodo della prestazione*”

si richiede di voler chiarire se:

- 1) **In sede di presentazione della documentazione di gara** debba essere presentata certificazione rilasciata dai committenti di buona esecuzione o tale documentazione dovrà essere presentata solo in fase di dimostrazione dell’idoneità tecnica per i concorrenti estratti;
- 2) Nel caso di risposta affermativa è sufficiente che in sede di presentazione delle documentazione sia allegata copia conforme dei certificati dei Clienti?;
- 3) la certificazione rilasciata dai Clienti deve riportare la buona esecuzione del servizio e anche l’oggetto specifico (analogo a quello previsto per il lotto a cui si intende partecipare) **o l’oggetto del servizio può essere dimostrato con il contratto ?**
- 4) viste le ultime modifiche legislative e la conseguente reticenza degli Enti pubblici a rilasciare certificazioni in tal senso, **il requisito possa essere dimostrato esclusivamente con il contratto senza la certificazione.**

RISPOSTA:

- 1) In sede di presentazione della documentazione di gara **non è necessario** – ma è soltanto facoltà – di presentare la certificazione rilasciata dai committenti di buona esecuzione. Questo risponde al principio generale stabilito dalla legge, di cui si fornisce evidenza in calce a questa risposta. Pertanto anche le espressioni del Bando devono essere interpretate in modo coerente

al principio generale. Ove non presentata – facoltativamente – unitamente alla domanda di partecipazione, tale documentazione dovrà essere presentata – obbligatoriamente - in fase di dimostrazione dell' idoneità tecnica per i concorrenti estratti. Inoltre resta fermo il diritto della stazione appaltante di richiedere, prima della stipula del contratto, la comprova dei requisiti dichiarati all'aggiudicatario che non sia stato estratto come sopra.

- 2) Ove la documentazione venga – facoltativamente – presentata unitamente alla domanda e in copia dichiarata conforma dal medesimo concorrente ex artt.19,38 e 47 DPR 445/2000, verrà chiesta in sede di controllo se estratto l'esibizione dell'originale o di copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale. Il funzionario della stazione appaltante ne estrarrà copia attestandone - per i soli fini interni della stazione appaltante - la conformità al documento esibito, che verrà pertanto restituito se richiesto. (confronta art. 18 DPR 445/2000).
- 3) la certificazione rilasciata dai Clienti deve di norma riportare, oltre l'attestazione della regolare esecuzione del servizio, anche la descrizione dell'oggetto specifico (analogo a quello previsto per il lotto a cui si intende partecipare) . Tuttavia il richiamo esplicito ed esatto che venga fatto nella dichiarazione di regolare esecuzione al contratto costituisce *per-relationem*, cioè per rinvio ricettizio, idonea descrizione dell'oggetto del servizio. Pertanto l'oggetto del servizio può essere dimostrato con il contratto purché ad esso sia sicuramente ricollegabile e coerente la certificazione del cliente.
- 4) Il Bando è *lex-specialis*, interpretabile, ma inderogabile, e richiede espressamente "certificati di buona e regolare esecuzione". L'esibizione del solo contratto non è sufficiente a comprovare che sia stato regolarmente eseguito; né la commissione giudicatrice ha la facoltà e il potere di effettuare una verifica di regolare esecuzione del contratto indipendentemente dalla certificazione del cliente.

Il D.Lgs. 163/2006 Codice Contratti Pubblici così dispone:

art. 48. Controlli sul possesso dei requisiti (135).

(art. 10, L. n. 109/1994)

Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito.

Si richiama e conferma quanto già risposto al precedente QUESITO n.º....., e per comodità qui di seguito si trascrive la suddetta RISPOSTA, in quanto pertinente anche all'attuale QUESITO:

Il D.Lgs.163/2006 Codice contratti pubblici così stabilisce: "*art. 74. Forma e contenuto delle offerte -omissis... comma 6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni. – comma 7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.*"

Il DPR 445/2000 all'art. 46 consente le "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni" per i casi ivi specificamente elencati, che non menzionano la certificazione ISO. Tuttavia all'art. 47 prevede le "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" e al comma 3 espressamente stabilisce che "3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i

concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.

Inoltre all'art. 19 così stabilisce: “*Articolo 19 (R) Modalità alternative all'autenticazione di copie. - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati”.*

Pertanto anche **la certificazione ISO può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà resa nelle forme di cui agli artt. 19, 47 e 38 DPR 445/2000.**

In particolare questa può essere resa - a scelta del concorrente - in una delle due seguenti modalità di efficacia equivalente:

- C.] una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa che attesti sotto la propria responsabilità che l'impresa è in possesso della certificazione ISO specificandone il contenuto;
- D.] una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa che attesti sotto la propria responsabilità che la fotocopia della certificazione ISO dell'impresa è conforme all'originale; la fotocopia deve essere siglata per garanzia di conformità dal medesimo firmatario della dichiarazione.

In entrambi i casi la dichiarazione deve essere corredata dalla fotocopia (non autenticata) del documento di identità del firmatario.

Questo chiarimento ha valore generale per ogni tipo di certificazione o attestazione o comunque comprova di stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 citato, anche diversi dalla certificazione ISO.

Data 8 marzo 2013

QUESITO 43:

Affidamento dei servizi Global Service occorrente a Scuole Civiche di Milano. Lotto 1 - CIG 49127311DF - relativamente al procedimento di gara del Lotto2 siamo a richiedere se le unità operative di cui al quesito numero 13 siano assunte su 12 mesi o , come spesso accade negli appalti scolastici, su 10 mesi.

RISPOSTA:

L'informazione richiesta, a riguardo del tipo di contratto di assunzione dei dipendenti in atto presso l'impresa, non è di competenza della stazione appaltante, la quale non può dare indicazioni né assumere responsabilità in ordine a scelte organizzative che competono esclusivamente all'impresa.

Inoltre e in ogni caso l'informazione richiesta riguarderebbe dati dell'impresa attualmente affidataria del servizio - la società Euro & Promos di Udine – dati che, per quanto riguarda la Fondazione, sarebbero soggetti al divieto di comunicazione di cui al D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto possa essere utile, si può soltanto rinviare al CSA, che contiene l'indicazione sui giorni di chiusura e quindi di assenza del servizio.

QUESITO 44:

Affidamento dei servizi Global Service occorrente a Scuole - Civiche di Milano. Lotto 1 - CIG 49127311DF :

- 1) Il sopralluogo effettuato al Dipartimento di Lingue è rappresentativo per tutti i siti oggetto della gara, e per questo individuato dalla stazione appaltante come l'unico da eseguirsi?
- 2) A pag.7 del Bando integrale di gara si fa riferimento ad un verbale che *"...una delle imprese dell'ATI (costituito o costituendo) la quale si impegnerà nel verbale a comunicare i dati acquisiti nel sopralluogo a tutte le imprese associate o associande"*. Vi è un allegato specifico già predisposto oppure bisogna fare un'autodichiarazione?

RISPOSTA:

1. La Fondazione ritiene sufficiente il sopralluogo in una sola sede, perché è rappresentativo anche di tutte le altre. Tuttavia, a specifica richiesta dell'impresa, verrà fissato l'appuntamento per un altro sopralluogo in un'altra sede a scelta.
2. Non c'è un modello specifico già predisposto di verbale di sopralluogo, che verrà redatto sul momento senza particolari formalità, ma registrando le modalità concrete e rilevanti di svolgimento del sopralluogo stesso.

QUESITO 45:

per il solo lotto 1

ogni sede indicata nel Bando di concorso per il servizio di front office, l'orario indicato è coperto interamente da personale esterno oppure il personale esterno si limiterà soltanto ad un passaggio di consegna iniziale di apertura e ad un passaggio di consegna finale di chiusura?

RISPOSTA:

L'unica sede per la quale il servizio di presidio e front office si limita alla sola apertura del mattino riguarda il dipartimento di Lingue Via Alex Visconti 18. Infatti è da calcolarsi, al fine dell'offerta economica per tale dipartimento un servizio pari a 3 ore al giorno.

QUESITO 46:

per il solo lotto 1

Le ore di servizio indicate nel Bando di concorso per ogni postazione, sono interamente coperte dall'azienda esterna, oppure in alcune postazioni si effettua solamente l'apertura, la consegna delle postazioni e la chiusura?

RISPOSTA:

Come indicato nella risposta al quesito 45 l'unica limitazione si riferisce alla sede di Via Alex Visconti 18 – Dipartimento di Lingue, dove si effettua l'apertura della sede e la consegna al collega preposto. Non si effettua mai la sola chiusura della sede. Per tutte le altre sedi valgono gli orari indicati e specificati di apertura e chiusura.

QUESITO 47

per il solo lotto 3

Si chiede cortesemente il seguente chiarimento riferito alla procedura in oggetto. La scheda SO "scheda scomposizione prezzo servizi a canone" riporta nella tabella B un elenco di voci con numerazione da 1 a 10, a quali voci si deve fare riferimento per una corretta compilazione della scheda?

RISPOSTA:

La Scheda Scomposizione Offerta SO nel punto B voci 1 – 10 deve indicare tutti quei costi che formano e concorrono alla formazione del prezzo proposto e indicato nella tabella A (a titolo di esempio: manodopera, costi generali, trasporti, noli, acquisti di materiale etc).

QUESITO 48

per il solo lotto 3

In riferimento alla gara in oggetto, avremmo la necessità di sapere per quanto riguarda la compilazione della scheda composizione prezzo servizi a canone se si debba indicare un unico sconto oppure vadano compilate 2 schede una per ogni prezzario di riferimento.

Richiediamo un chiarimento in merito al prezzo proposto lordo in quanto la scheda porta anche la dicitura "al netto del ribasso" e percentuale 100%.

In quella riga si deve indicare il prezzo scontato complessivo su prezzo a base d'asta?

RISPOSTA:

In base a quanto indicato al quesito 47 al punto B vanno indicati tutti i costi che formano e concorrono alla formazione del prezzo predisposto al punto A, riconducibili ai costi che compongono il bilancio aziendale. Al punto A va indicata la base di gara dedotto lo sconto offerto dalla singola impresa.

Nel caso in cui l'offerta implichi due sconti si potrebbe pensare ad una media aritmetica degli sconti offerti per poter arrivare ad indicare un'unica cifra al punto a.

La percentuale 100% indicata accanto al valore A equivale a

A= B+C

- A) base d'asta dedotto lo sconto o la media degli sconti (100%)
- B) Sommatoria dei costi che formano le voci di bilancio (manodopera, costi generali, trasporti, noli, ammortamenti, acquisti di materie prime etc)
- C) Margine lordo

Data 11 marzo 2013

QUESITO 49

Lotto 3

Bando, pag. 27 è corretto indicare 10 punti alla frase del requisito 1 “saranno attribuiti 10 punti all’operatore economico””?

RISPOSTA:

No è evidente che si tratta di un refuso. La frase va sostituita come segue:

“Saranno attribuiti 40 punti all’operatore economico che avrà “

QUESITO 50

con riferimento al punto 8, in caso di cauzione provvisoria con Assegno Circolare è necessario comunque l’impegno del garante?

RISPOSTA:

La cauzione provvisoria – che è prevista la punto 7 del Bando e può essere rilasciata nelle varie forme: assegno circolare (che equivale alla forma in contanti prevista nell’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e quindi alla cauzione i senso tecnico giuridico), oppure mediante fideiussione qualificata – **è diversa dall’impegno del garante previsto al punto 8 del Bando** - *“a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’articolo 113 Codice Contratti pubblici per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (Art. 77 comma 8 Codice contratti pubblici)”*.

Pertanto la prestazione della cauzione provvisoria nella forma dell’assegno circolare (o dei contanti) anziché in quella della fideiussione, **non esonera** dall’obbligo di presentare anche l’impegno di un garante come previsto dal punto 8 del Bando.

QUESITO 51

- svolgimento della gara (pag. 26 del bando integrale di gara): il sorteggio del 10% avviene prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, e non dopo, e coinvolge tutti i partecipanti, non solo quelli ammessi (art. 48 del D. Lgs. 163/2006)

Risposta:

Il Sorteggio è previsto correttamente prima dell’apertura delle offerte e non della documentazione presentata.

QUESITO 52

- offerta tecnica lotto 2 (pag. 16 del bando integrale di gara): il possesso di eventuali certificazioni (8001, 14001, 18001 ecc.) non puo' essere oggetto di valutazione tecnica in quanto riguarda esclusivamente l’operatore economico e non ha alcuna attinenza con il progetto tecnico (vedasi giurisprudenza corrente e parere AVCP riportato sotto).

Risposta:

Si precisa che la frase "Inoltre eventuali attestazioni inerenti le seguenti certificazioni: Ohsas 18001:2007; ISO 14001, Iso 8001 saranno considerate nella formulazione del giudizio discrezionale da parte dei commissari" riportata a pag. 16 del bando integrale di gara è un mero refuso.

il Requisito 1 del Lotto 2 verrà valutato secondo quanto previsto a pag. 21 del bando integrale di gara che testualmente recita "Saranno oggetto di valutazione: le modalità di erogazione e organizzazione del servizio, le modalità di reperibilità del referente le modalità di coordinamento proposte. Dovrà essere predisposta la giornata/settimana tipo degli operatori per la pulizie giornaliere/settimanali e predisporre le cadenze temporali di intervento delle attività periodiche, e la dichiarazione del monte ore di servizio minimo offerto. Potranno essere offerte migliorie non incluse in quelle proposte di cui al punto OT3. Non saranno valutate migliorie che producono ore di lavoro aggiuntive"

QUESITO 11 INTEGRAZIONE DI RISPOSTA**Per il lotto 2**

Si richiede di chiarire la differenza tra i mq riportati nella Tabella 7 a pag 69- 70 e le schede tecniche suddivise per sede (per esempio indicazione a pag. 8)

RISPOSTA

Il calcolo della base di capitolato e i mq da pulire effettivi sono quelli riportati nella tabella a pag 7. I mq da tenere in considerazione per il calcolo dell'offerta economica sono i mq della tabella a pag. 7 .

Per esempio per la scuola di Teatro di Via Salasco 4 a pagina 32 sono riportati 3834 mq che comprendono 118 mq di sotterraneo e depositi e **547 mq di tettoie esterne** che non vanno puliti giornalmente e non sono da tenere in considerazione per la base di calcolo. Infatti nella tabella a pagina 7 sono riportati solamente ~~3.715,00 mq.~~ 3168mq.

QUESITO 53

in merito alla procedura in oggetto avremmo la necessità di sapere se è corretta l'interpretazione secondo la quale gli edifici di Quarenghi, Satta e San Giusto, saranno remunerati come prestazioni extra/straordinarie al prezzo €/mq proposto dall'appaltatore in fase di gara?

Risposta:

Non esattamente. Generalmente a richiesta vengono effettuate le sedi di Quarenghi, Satta e San Giusto e saranno remunerati come prestazione extra/ costo orario dedotto lo sconto di gara.

QUESITO 54

Oggetto: LOTTO 2 CIG n. 4912785E6B - Servizio di Pulizie, Disinfestazioni e Piccoli Traslochi Relativamente alla Procedura in oggetto, sono a richiedere quanto segue:

Si chiede se risulta possibile indicare in offerta un costo dei lavoro leggermente inferiore a quello indicato nelle tabelle ministeriali, alla luce dei benefici di cui la nostra azienda gode, o se altresì c'ib compori un'automatica esclusione dalla procedura di gara. Si fa presente che il DM del 25 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro fa esplicito riferimento a possibili oscillazione di alcune delle componenti del costo del lavoro, ed in particolare:ART.2 Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a : a) Benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce; b) oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81). Tale decreto, che recepisce integralmente quanto già decretato nei

precedenti D.M del 17 marzo 2008 e D.M. del 16 giugno 2005, è stato inoltre accolto da numerose sentenze e pareri degli organi amministrativi nazionali e regionali (ad es. T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 23.06.08, n. 154; Consiglio di Stato., sez. V, 7.9.2007, n. 4694, etc.).

RISPOSTA

Non è prevista alcuna automatica esclusione in relazione a quanto esposto nel quesito.

Il costo del lavoro è uno degli elementi considerati nella **valutazione di anomalia dell'offerta** ai sensi degli artt. 86, 87, 88, 89 del D.Lgs. 163/2006.

Al riguardo "la giurisprudenza ha stabilito che la valutazione della congruità o non congruità delle offerte debba essere effettuata attraverso un'analisi globale e sintetica delle singole componenti di cui si articola l'offerta e della incidenza che queste hanno sull'offerta considerata nel suo insieme. La verifica deve essere, pertanto, finalizzata ad accertare se la non congruità di una o più componenti dell'offerta si traduce nella inattendibilità dell'offerta nel suo insieme.

Sulla base della normativa e della giurisprudenza, si ricava, quindi, che il giudizio di anomalia non può essere effettuato confrontando le giustificazioni di più offerte, ma svolgendo la fase di verifica di ogni offerta autonomamente sulla base dei documenti di giustificazioni presentati dai concorrenti in relazione ai prezzi offerti per le singole prestazioni costituenti l'offerta. Ciò perché la valutazione dipende dalle capacità imprenditoriali di ciascun offerente" (confronta AVCP Determinazione n. 6 dell'8 Luglio 2009 e giurisprudenza ivi richiamata).

In particolare, l'art. 87 comma 2 lettera g) prevedeva le giustificazioni potessero riguardare, a titolo esemplificativo, tra le altre voci anche *"il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione"*.

La suddetta lettera g) è stata abrogata dalla lettera i-ter) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Non è stato espressamente abrogato, ma lo è stato implicitamente essendo venuto meno il riferimento, il comma 3 dell'art. 89 il quale stabilisce che *"nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g)"*.

Per la valutazione del costo del lavoro in sede di anomalia **si applica l'art. 89 comma 2** il quale stabilisce che *"Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza"*.

Resta tuttavia fermo il comma 3 dell'art. 87 il quale stabilisce che **"Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge"**.

AVVISO

La frase del Bando integrale di gara a pag. 8 paragrafo 3) laddove richiede un Certificato della C.C.I.A.A. rilasciato in data non anteriore a tre mesi, **è sostituita** dalla seguente: **"Certificato della C.C.I.A.A. rilasciato in data non anteriore a sei mesi"**. Correzione conforme a:

D.P.R. 445/2000 art. 41 comma 1 secondo periodo:

Articolo 41 (L) Validità dei certificati.

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

QUESITO 55

è possibile fornire la certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2008 in copia conforme all'originale corredata da autodichiarazione ai sensi di legge (DPR 445/2000); oppure farla autenticare da un pubblico ufficiale come richiesto da Voi richiesto nel disciplinare di gara ?

RISPOSTA:

Si rinvia al chiarimento ampio ed esaustivo fornito in risposta al Quesito n.37; in sintesi: la certificazione ISO può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà resa nelle forme di cui agli artt. 19, 47 e 38 DPR 445/2000.

QUESITO 56

- LOTTO 3 -

si chiede se è possibile partecipare alla gara in oggetto, avendo l' attestazione Soa per le seguenti categorie :

OG 1 Class. V

OG11 Class. II

OS3 Class. II

OS28 Class. I

OS30 Class. I

Ma non avendo effettuato nell'ultimo triennio lavori similari.

RISPOSTA

Per quanto concerne le categorie SOA rinviamo alle risposte già date al QUESITO 4/b e al QUESITO 39.

Per quanto concerne il requisito dei lavori simili, il Bando a pag. 9 punto 5) richiede espressamente, a valere come requisito e **a pena d'esclusione**, la dichiarazione di aver svolto con buon esito contratti (Dich Contratti Referenze) aventi ad oggetto **prestazioni, riconducibili alle prestazioni oggetto dei singoli lotti della gara a cui si partecipa**, nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando febbraio 2010 – febbraio 2013 per enti pubblici o soggetti privati per un valore complessivo con esclusione dell'IVA almeno pari agli importi di seguito elencati; nel caso di prestazioni svolte in un arco temporale più ampio rispetto al triennio come sopra richiesto dovrà essere indicata la quota parte riconducibile al triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara.

L'impresa che non possa rendere tale dichiarazione, potrà - eventualmente - giovare dell'istituto dell'avvalimento di cui al Bando pag. 10 punto 6).

Si trascrivono, per comodità e cortesia, qui di seguito gli articoli 49 e 50 del D.Lgs. 163/2006 citati nel Bando (e non allegati ad esso in note di chiusura, contrariamente a quanto ivi indicato).

D.Lgs. 12-4-2006 n. 163- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Art. 49. Avvalimento. (artt. 47 e 48, direttiva 2004/18/CE; art. 54, direttiva 2004/17/CE)

1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (141);

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 (142);

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.

3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.

4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria (143).

7. [Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o

economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso] (144).

8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.

10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (145).

11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio (146).

Art. 50. Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione. (art. 52, direttiva 2004/18/CE; art. 53, direttiva 2004/17/CE)

1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilità di conseguire l'attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 49, sempreché compatibili con i seguenti principi:

a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile;

b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume l'obbligo, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA;

c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse;

d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 9 dell'articolo 49.

2. L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera c) del comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, nonché la sospensione dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorità, sia nei confronti della impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.

3. L'attestazione di qualificazione SOA mediante avalimento determina la responsabilità solidale della impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture (147).

Data 14 marzo 2013

QUESITO 57

Nelle Schede Tecniche si parla, in alcuni casi, di Attività didattica parziale.

Al fine della stima delle ore utili per effettuare il servizio di pulizia è necessario sapere, per ogni sito, quanti mq. di superficie non verranno utilizzati durante questi periodi di "attività didattica parziale".

RISPOSTA

Non si riesce a quantificare esattamente i mq come si richiedono nel quesito. Si può però affermare che durante l'attività parziale delle sedi la frequenza degli utilizzi degli spazi e di conseguenza dei mq si riduce di circa il 40% (media fra tutti i dipartimenti).

Si precisa inoltre che non si può conoscere in anticipo la situazione reale in quanto dipende da fattori che afferiscono direttamente alla didattica dell'anno in corso e pur avendo una programmazione di massima, l'evoluzione dei fabbisogni si conosce a breve termine.

QUESITO 58

in riferimento al quesito n. 26 pubblicato per il lotto 2 la presente per richiedere di indicarci oltre alla media di ore settimanali per ognuna delle persone attualmente impiegate di cui alla prima tabella (quesito 13) anche la media delle ore settimanali per il personale di cui alla seconda tabella "squadra per lavori periodici" (quesito 13) .

RISPOSTA

Non siamo in grado per le informazioni che possediamo rispondere al quesito posto, in ordine a scelte organizzative che competono esclusivamente all'impresa e in particolare sull'organizzazione della squadra di emergenza/periodica.

Per quanto possa essere utile, si può soltanto rinviare al CSA e alle schede tecniche.

QUESITO 59

in merito alla procedura in oggetto avremmo la necessità di sapere se è possibile per le attività extra avere una ripartizione dei dati di consuntivo del triennio precedente, secondo lo stesso modello di quelli proposti a pag. 10 del Capitolato per i Piccoli Traslochi?

RISPOSTA

Fermo restando che le attività extra, come quelle di piccoli traslochi, non sono programmabili e non si conoscono a priori perché dipendono da eventi che afferiscono all'attività didattica ma appunto "extra", si comunicano i dati, ripartiti per sede degli ultimi tre anni:

Sede	2010	2011	2012	Totale importo extra richiesti
CINEMA	15,50	855,25	2.928,50	3.799,25
FONDAZIONE	266,25	3.464,13	338,00	4.068,38
GRASSI	403,00		1.874,00	2.277,00
ISIT	75,00	- 77,50	61,00	58,50
MUSICA	40,50	1.621,00	895,25	2.556,75
SATTA		7.565,25		7.565,25
VIGENTINA	1.573,50	520,00	46,50	2.140,00
TEATRO		5.027,50		5.027,50
Totale complessivo	4.560,00	19.067,13	7.300,88	30.928,01

QUESITO 60

Le chiediamo i seguenti chiarimenti relativi al bando dei lavori in oggetto:

- A) al punto 14) del bando integrale viene richiesta la Dichiarazione di aver preso visione del Modello di organizzazione ; dove lo possiamo trovare ?
- B) al punto 15) si richiede la dichiarazione di essere già ' dotati di PEC ; Noi non ne siamo ancora in possesso come possiamo risolvere il problema senza essere esclusi dalla gara ?

RISPOSTA

- a) si veda quesito 5.
- b) Si veda quesito 6 - In aggiunta per chi non è in possesso di indirizzo PEC e/o di firma digitale si consiglia di attivare la procedura di richiesta e/o di acquisto ove necessaria.

Data 15 marzo 2013

QUESITO 61

LOTTO 1 Nella risposta al quesito 8 viene indicato l'elenco del personale attualmente impiegato nel servizio posto a gara nel lotto 1 con indicazione, per ciascun addetto, di CCNL, livelli ecc ma si riferisce solamente al servizio di giro posta. Dato che le attività previste nel lotto 1 riguardano anche il servizio di presidio e di front office, si chiede di indicare l'inquadramento dell'attuale personale che svolge tali servizi. (CCNL applicato, livelli di inquadramento, RAL, scatti di anzianità, eventuale superminimi)

RISPOSTA

Nella risposta al quesito 8 si riportano i seguenti addetti:

Elenco personale attualmente impiegato nel servizio posto a gara

“1 uomo 5° livello CCNL Terziario anz. di servizio 03/2007 mansione addetto. controllo e giro posta

4 uomini 6° livello CCNL Terziario anz. di servizio 09/2008 mansioni usciere

3 donne 6° livello CCNL Terziario anz. di servizio 09/2008 mansioni usciere

1 donna 6° livello CCNL Terziario anz. di servizio 11/2007 mansioni usciere

Il giro posta viene effettuato due volte a settimana-“

Solamente l'addetto assunto al 5° livello del CCNL Terziario è anche addetto al giro posta.

Tutto il personale elencato, come indicato al quesito 8, fanno parte del team di persone che si occupano del presidio e front office nei dipartimenti.

QUESITO 62

Per il lotto 4

Si riscontra una discordanza nell'indicazione della base d'asta.

Al punto 3 del CSA (pag. 11), dalle tabelle 1 e 2 si evince che la base d'asta annuale è pari a € 33.700,00, ossia € 78.633,33 per i 28 mesi di servizio.

Mentre all'art 2 del CSA (pag. 33), viene indicato "Il corrispettivo complessivo massimo presunto del servizio è di **€ 77.890,00** oltre IVA". Si chiede di specificare quale sia da considerare la base d'asta annuale

corretta.

RISPOSTA

I canoni annuali indicati al punto 3 del CSA (pag. 11) sono corretti.

Come giustamente dal quesito indicato, all'art. 2 del CSA doveva essere riportato l'importo arrotondato di euro 78.640,00 così ripartito:

€ 31.150,00 oltre IVA per i servizi di teleallarme/videosorveglianza richiesti dal CSA, per tali servizi sarà corrisposto un pagamento mensile in relazione agli edifici/impianti installati, al netto dello sconto offerto in sede di gara;

€ 44.850,00 oltre IVA, al netto dello sconto offerto in sede di gara aumentato di **€ 2.640,00** oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per i servizi di manutenzione degli impianti di teleallarme/antintrusione/videosorveglianza richiesti dal CSA, per tali servizi sarà corrisposto un pagamento mensile in relazione agli edifici/impianti installati;

DI CONSEGUENZA SI RETTIFICA L'ART. 2 PARTE SECONDA DEL CSA/LOTTO 4 COME SEGUE:

ART. 2 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo complessivo massimo presunto del servizio è di **€78.640,00** oltre IVA al netto dello sconto offerto in sede di gara per i servizi a canone di cui (**€ 2.640,00**) oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così suddiviso:

☐ **€31.150,00 oltre IVA** per i servizi di teleallarme/videosorveglianza richiesti dal CSA, per tali servizi sarà corrisposto un pagamento mensile in relazione agli edifici/impianti installati, al netto dello sconto offerto in sede di gara;

☐ **€44.850,00 oltre IVA**, al netto dello sconto offerto in sede di gara aumentato di **€ 2.640,00** oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per i servizi di manutenzione degli impianti di teleallarme/antintrusione/videosorveglianza richiesti dal CSA, per tali servizi sarà corrisposto un pagamento mensile in relazione agli edifici/impianti installati;

QUESITO 63

Lotto 1

Nell'allegato A - schede tecniche sono riportati gli orari di apertura delle sedi ma non gli orari dei turni effettivamente richiesti.

Inoltre non è indicato il numero di addetti in presidio. Si richiedono, in merito, le necessarie precisazioni.

Per il servizio di duplicazione materiale si richiede se è la persona di presidio che se ne occupa? Le attrezzature del servizio di duplicazione sono di proprietà della scuola o della società che si aggiudicherà il lotto 1?

RISPOSTA

Gli orari di presidio sono quelli indicati negli orari di apertura delle sedi – i turni sono i medesimi. In ogni sede, dove necessario il presidio occorre una persona per turno, salvo in casi eccezionali dove le richieste verranno preventivamente concordate e determinate da un ordinativo per servizi extra. Come indicato nel Quesito 45 solamente per il dipartimento di lingue il servizio è differente. Le sedi dove è necessario il presidio giornaliero in base agli orari di apertura sono Lingue, Musica, Teatro, Cinema e Auditorium Lattuada di Corso di Porta Vlgentina. Si veda anche la risposta al quesito 1.

Ogni società può organizzare il servizio di duplicazione materiale come meglio crede. In questo momento la società che se ne occupa esegue i lavori fuori dai nostri locali con esclusione del ritiro e della consegna del materiale. Le attrezzature di Fondazione Milano non sono a disposizione per questo servizio. Fermo restando una verifica unitamente all'aggiudicatario non vi sono spazi sufficienti e aule dedicate messe a disposizione da SCM per il servizio di duplicazione.

QUESITO 64

Si chiede se il possesso dei requisiti in caso di A.T.I. VERTICALE, (OG1 – OS30) deve essere dimostrato da entrambe le società, o e' necessario solo per la categoria OG1.

RISPOSTA

- Il Bando a pag. 5 primo capoverso così stabilisce: *“Nel caso di ricorso all'**A.T.I. del tipo verticale**, all'interno del lotto che lo prevede, all'imprenditore capogruppo i requisiti previsti sono richiesti con riferimento alla prestazione principale, mentre **a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti previsti per l'importo della prestazione secondaria** che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l'imprenditore singolo”.* Pertanto l'impresa mandante incaricata dei lavori scorporati in OS30 dovrà dichiarare e comprovare il possesso della suddetta categoria e classifica.
- Inoltre a pag. 7 così stabilisce: *“In caso di ATI **è sufficiente il sopralluogo da parte di una dell'imprenditore associato**, munito di delega scritta (senza altre formalità) di una delle imprese dell'ATI (costituito o costituendo) la quale si impegnerà nel verbale a comunicare i dati acquisiti nel sopralluogo a tutte le imprese associate o associande.”*
- Ancora a pag. 12 così stabilisce: *“Si precisa che in caso di A.T.I. o Consorzio **la riduzione della garanzia** è usufruita solo se tutti gli imprenditori partecipanti sono certificati. Se la certificazione è già stata presentata in originale o copia autenticata alla Fondazione per la partecipazione ad altre gare d'appalto, il Concorrente ha facoltà di presentare lo stesso certificato anche in semplice fotocopia ed ad indicare il numero di appalto per il quale il certificato è stato presentato in precedenza. Nel caso di A.T.I. già costituito **le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti**, con responsabilità solidale illimitata, nel caso di cui all'art.37 comma 5 (ATI orizzontale) del Codice dei contratti pubblici, e con responsabilità solidale “pro quota”, nel caso di cui all'art. 37 comma 6 (ATI verticale) del Codice dei contratti pubblici. Nel caso di A.T.I. costituendo ai sensi dell'art. 37 comma 8 Codice Contratti pubblici, **la garanzia provvisoria è firmata e presentata - unitamente all'offerta congiunta - in concorso solidale illimitato da tutte le imprese partecipanti associande**; la garanzia definitiva dovrà essere presentata dalla impresa mandataria, previo conferimento alla stessa del mandato collettivo con rappresentanza esclusiva.”*
- Ancora a pag. 13 con riferimento al contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, così stabilisce: *“Nel caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento preferibilmente a cura dell'imprenditore mandatario.”*
- Ancora stessa pagina 13: *“Deve essere presentato con l'offerta il **Patto di integrità** sottoscritto dal legale rappresentante del Concorrente come da modello allegato al presente bando. Il patto di*

integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante alla gara in caso di ATI".

Ulteriori riferimenti all'A.T.I. e alla relativa disciplina ai fini della procedura potranno essere trovati all'interno del Bando.

16 marzo 2013

QUESITO 65

chiarimenti in merito alla compilazione della scheda " SCOMPOSIZIONE COSTO LISTINO COMUNE DI MILANO", perché alcune voci riportano solo il materiale altre invece sia la fornitura e posa in opera.

RISPOSTA

La Scheda Scomposizione Costo Listino Comune di Milano è una tabella a doppia entrata che prevede:

- nell'asse delle ordinate (verticale) il riferimento alle voci tabellate nel listino del Comune
- nell'asse delle ascisse (orizzontale) le voci di scomposizione analitica degli elementi costitutivi della quota del prezzo offerto dal concorrente corrispondente a ciascuna voce del Listino, secondo il seguente elenco:
 1. costo orario del personale tecnico in rif. al CCNL e al livello del tecnico
 2. tempo del singolo intervento per visionare e mantenere
 3. costo tempo/per mantenere / fare la lavorazione
 4. costo delle materie prime utilizzate per la manutenzione del singolo oggetto
 5. incidenza su singolo intervento del costo macchinari e attrezzature, automezzi
 6. incidenza su singolo intervento del costo di eventuali noli
 7. incidenza su singolo intervento del costo di trasporto
 8. incidenza su singolo intervento delle spese generali costi indiretti
 9. Totale voci precedenti
 10. incidenza su singolo intervento degli oneri della sicurezza
 11. Totale per singolo intervento
 12. sconto percentuale offerto sul Totale Costi e Spese generali al netto oneri sicurezza
 13. importo sconto
 14. prezzo finale offerto inclusi oneri sicurezza
 15. margine lordo finale per singolo intervento

Si può verificare che alcune voci del Listino non riguardino o l'argomento del materiale, o l'argomento delle lavorazioni, etc.; in questi casi ovviamente non dovrà essere compilata la corrispondente cella nella colonna dell'argomento non previsto e preferibilmente nella cella non compilata dovrà essere iscritta la sigla NP = Non Previsto, o altro tipo di nota non equivoca scelta dal compilatore.

QUESITO 66

premesso che partecipiamo per il lotto n°3, chiediamo chiarimenti in merito alla domanda di partecipazione punto e) recante la seguente dicitura: "dichiara: per l'eventualità che un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. 241/90 – la facoltà di accesso agli atti (solo per i lotto 1,2,4) -di autorizzare l'amministrazione a

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; ovvero - di non autorizzare l'accesso alle parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa (offerta tecnica), in quanto motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale”.

Si chiede di confermare che il concorrente al lotto n°3 non è tenuto a rispondere.

RISPOSTA

Il Bando a pag. 8 – nel prosieguo del punto 2) iniziato a pag. 7 – alla lettera e) prescrive che tra le diverse dichiarazioni obbligatoriamente incluse nella domanda di partecipazione a pena d'esclusione, il concorrente - per i soli lotti 1-2-4 – deve anche fare a sua scelta una delle seguenti dichiarazioni tra loro alternative:

- o che, per l'eventualità che un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di “accesso agli atti”, autorizza Scuole Civiche di Milano a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,
- ovvero non autorizza l'accesso alle parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della documentazione alla gara, in quanto motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale.

Questa dichiarazione non è richiesta per il Lotto 3, e neppure per il Lotto 5, perché in questi due casi non è prevista l'offerta tecnica.

QUESITO 67

La parte del progetto dove vengono indicate le eventuali migliorie non incluse in quelle proposte di cui al punto OT3, devono essere comprese sempre nelle 2 pagine?

RISPOSTA

Il Bando a pag. 16 per l'Offerta Tecnica del Lotto 2 presenta una tabella a doppia entrata che prevede sull'asse delle ordinate (verticale) gli identificativi OT1, OT2, OT3; e sull'asse delle ascisse (orizzontale) le colonne di: TEMA // Numero Massimo di pagine // Capitoli di riferimento del CSA.

Nell'intestazione della colonna del Numero Massimo di pagine è precisato in parentesi **(escluse le pagine relative ai contributi migliorativi)**; questo significa che non è fissato alcun limite di pagine per le proposte di migliorie.

17 marzo 2013

QUESITO 68

in rif.to al quesito n. 42 relativo alla certificazione comprovante l'idoneità tecnica e più precisamente riferendomi al punto 4. della risposta si chiede se una volta sorteggiati, occorre presentare, entro 10 gg dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante, **certificati** rilasciati dai Clienti "di buona e regolare esecuzione" **oltre ai contratti** stipulati oppure per certificati si intendono i contratti stessi? Dalla sua risposta mi sembra di capire che i certificati di buona e regolare esecuzione siano una cosa distinta dai contratti e non capisco bene se entrambi debbano essere presentati alla Commissione giudicante solo nel caso di Enti pubblici oppure anche nel caso di Clienti privati.

RISPOSTA

Il Bando a pag. 29 al punto i) così stabilisce:

- *nella prima frase stabilisce il **principio generale efficace, tra gli altri requisiti, anche per i contratti eseguiti e dichiarati sia per committenti pubblici che privati**: ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti e dell'art. 13 della legge n. 180/2011, in sede di gara sarà sorteggiato almeno il 10% dei concorrenti ammessi (raggruppamenti e consorzi compresi), che **dovranno comprovare** entro 10 giorni dalla data della richiesta inviata via fax **il possesso dei requisiti tecnici dichiarati**; la richiesta è altresì inoltrata anche all'aggiudicatario ed al secondo classificato qualora non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati:*
- *in applicazione del suddetto principio e senza bisogno di ulteriore specificazione, per i contratti con i committenti pubblici il concorrente dovrà comprovare **oltre che il contratto dichiarato, anche l'adempimento dello stesso** presentando copia autentica del **certificato di collaudo o di regolare esecuzione**, formalità previste per i lavori rispettivamente da artt. 229 e 237 DPR 207/2010 Regolamento Codice Contratti Pubblici, oppure il **certificato di verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione**, formalità previste per i servizi e forniture rispettivamente da artt. 322 e 325 stesso Regolamento;*
- *nella seconda frase il Bando fornisce una **precisazione concernente i committenti privati**, per i quali il Codice contratti pubblici non prevede tali formalità di collaudo o di verifica di conformità o certificazione o attestazione di regolare esecuzione (diversamente che per i committenti pubblici): l'idoneità tecnica va comprovata con la presentazione di copia autentica, ai sensi dell'art 18 del DPR 445/2000, dei **certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati da committenti privati** che dovranno contenere: l'indicazione del committente, del soggetto che ha svolto la prestazione, la descrizione della prestazione, l'importo della prestazione e il periodo della prestazione. Per la presentazione della documentazione sopraindicata il triennio di riferimento è quello relativo al triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara. **Resta tuttavia fermo anche con riferimento ai committenti privati il principio** che tutti i requisiti dichiarati, quindi **anche il contratto, oltreché il suo adempimento**, devono essere comprovati.*

Riguardo alla modalità di autenticazione delle copie dei suddetti documenti per i soli fini della procedura di gara si ricorda che il comma 3 dell'art. 18 DPR 445/2000 sopra richiamato così stabilisce: "Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, **l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso** presso l'amministrazione precedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso".

QUESITO 69

la presente per sapere dove trovare il modello “mod. DICH – Requisiti di Ordine Generale”

di cui al punto 4 pagina 8 del Bando Integrale di Gara.

Dove si trova il modello PATTO DI INTEGRITA’

RISPOSTA

Entrambi i modelli: “02 - DICH - Requisiti d'ordine generale” e “Patto d'Integrità” sono scaricabili da uno dei due link inviati all’atto della richiesta di accesso agli atti.

E precisamente nella mail si faceva riferimento al Link comune a tutti i lotti per i documenti:

http://www.fondazionemilano.eu/globals/docs/documenti_tutti_lotti.zip Nome utente e password: lotto richiesto.

Nella cartella zippata di questo link si trovano tutti i documenti “ modelli di dichiarazioni” e Patto di Integrità uguali e necessari per tutti e 5 i lotti

QUESITO 70

Lotto 2

In riferimento alla gara in oggetto, chiediamo i seguenti chiarimenti.

a) Nella tabella 7 (**COMPUTO METRICO SUPERFICI CALPESTABILI**):

-non sono indicate tutte le strutture, come il dipartimento di lingue e/o di musica;

-i mq di alcuni locali non corrispondono a quelli riportati nell'allegato A, ad esempio quelli relativi agli uffici del dipartimento di cinema e/o del dipartimento di teatro;

-non sono indicati i mq della struttura di via Satta;

-chiediamo di voler riportare tali dati.

b) Le seguenti nomenclature: "Musica" e "ISIT"? di cui alla succitata tabella 7 a quali strutture si riferiscono?

c) Chiediamo di indicare i colori alla legenda relativa alla Scuola Teatro di cui allegato A.

d) L'allegato A indica che per le strutture di via Decorati il servizio è a richiesta, ma allo stesso tempo riporta che il servizio va svolto dal lunedì al venerdì al mattino, mentre a luglio ed agosto vanno puliti solo gli uffici, chiediamo, quindi, delucidazioni in merito.

e) In che modo sono state calcolate le medie giornaliere di cui alla tabella 8?

f) In che modo è stato calcolato il prezzo orario di cui all'art. 2, parte II, del CSA?

g) A quanto ammonta il prezzo a base d'asta degli interventi di messa in sicurezza di cui al punto 5.3, parte I, del CSA, dal momento che non è indicato nella tabella del successivo punto 5.4?

h) Chiediamo se non sia un errore quanto riportato all'art. 4.2, parte I, del CSA (pag.12) nella parte in cui dispone di sottoporre al benessere dell'Ente eventuali variazioni degli articoli movimentati solo a prestazione avvenuta. Infatti, sarebbe più opportuno verificare e sottoporre al benessere dell'Ente eventuali variazioni prima della prestazione.

i) Chiediamo di voler l'elenco col **numero di unità** che la ditta attualmente titolare del servizio indicato in oggetto impiega per l'espletamento dello stesso in maniera esclusiva, con relativo **parametro settimanale** e **livello di inquadramento**.

RISPOSTA

- a) nella tabella a pagina 69/70 delle schede tecniche vengono citate le sedi di "ISIT" che equivale al dipartimento di Lingue e la sede di MUSICA che equivale al dipartimento di Musica di Via Stilicone 36; la SEDE indicata in tabella 7 sono gli Uffici CENTRALI di Fondazione Milano; i mq della sede di Via Satta sono circa 800mq e sono trattati come la sede di Via Decorati risposta d)
- b) Mq: a proposito dei mq indicati nella tabella 7 e nelle schede alleato A – si vedano le risposte ai quesiti 10, 11, 11bis (pag. 35 del presente documento), 16,18,19,33,36
- c) Si veda la risposta al quesito nr. 33;
- d) Per la sede di Via Decorati il servizio è a richiesta e sarà emesso un ordine come extra capitolato. Qualora fosse necessaria la pulizia tutti i giorni per necessità che in questo momento non possiamo prevedere – calcolata come da indicazioni di capitolato, sarà necessario un servizio svolto dal lunedì al venerdì al mattino, mentre a luglio ed agosto vanno puliti solo gli uffici;
- e) Le medie giornaliera di presenza delle persone nei diversi plessi sono calcolate in base alla media delle presenza rilevata dai registri di classe e dal registro dei visitatori.
- f) Il prezzo orario richiesto è stato calcolato da conoscenze e valutazioni- esperienze di Fondazione Milano
- g) Non è possibile fare una valutazione a priori del prezzo a base d'asta degli interventi di messa in sicurezza di cui al punto 5.3 in quanto non si conosce la tipologia dell'intervento. Se necessario saranno eseguiti in urgenza e/o in emergenza e saranno valutati in base al Listino Prezzi del Comune di Milano se presenti, oppure in base ai prezzi indicati dai listini presenti su Mepa o altro listino ritenuto adeguato dedotto lo sconto di gara indicato per il punto 5.4 del modello Moe;
- h) Il CSA cita testualmente " Scuole Civiche di Milano, prima dell'esecuzione degli interventi di movimentazione, invierà una mail (da parte del Responsabile Facility Management o suo delegato o da parte del Responsabile dell'Organizzazione del dipartimento) definita "di movimentazione beni e arredi" nella quale vengono quantificati preventivamente gli articoli da movimentare nonché il luogo di prelievo e di consegna degli stessi. A prestazione avvenuta, sarà cura dell'aggiudicatario, per ciascuna mail, verificare la rispondenza delle quantità degli articoli effettivamente movimentati rispetto a quelli indicati, riportare eventuali variazioni e sottoporla a Scuole Civiche di Milano per il benessere." La discordanza tra ciò che si chiede di movimentare e l'effettiva movimentazione dei beni e arredi può avvenire durante l'esecuzione del servizio. Generalmente ci sarà una persona addetta e nominata da Scuole Civiche di Milano che seguirà, unitamente al caposquadra designato dal fornitore il servizio. E' capitato e può capitare che la persona presente di SCM disponga e dia indicazioni differenti. Si rende necessario quindi che a prestazione avvenuta verificare la rispondenza tra mail e servizio svolto.
- i) Si veda risposta al quesito nr 13.

QUESITO 71

Si chiede inoltre se un C.B.E. (certificato di buona esecuzione) di € 1.000.000 (relativo alla OG1) datato luglio 2009, insieme ad altri di importo inferiore ma validi nel triennio, può essere ritenuto valido.

RISPOSTA

Il triennio di osservazione della buona o regolare esecuzione di lavori presso altri committenti è inderogabilmente fissato nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando febbraio 2010 – febbraio 2013. Pertanto un certificato lavori in data 2009 non è utilizzabile.

Infatti il Bando a pag. 9 punto 5) prevede che “5) Pena l’esclusione: dichiarazione di aver svolto con buon esito contratti (Dich Contratti Referenze) aventi ad oggetto prestazioni, riconducibili alle prestazioni oggetto dei singoli lotti della gara a cui si partecipa, nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando febbraio 2010 – febbraio 2013 per enti pubblici o soggetti privati per un valore complessivo con esclusione dell’IVA almeno pari agli importi di seguito elencati; nel caso di prestazioni svolte in un arco temporale più ampio rispetto al triennio come sopra richiesto dovrà essere indicata la quota parte riconducibile al triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara. Unitamente alla dichiarazione dovranno essere prodotte le referenze rilasciate dai Clienti di buona esecuzione dei contratti dichiarati.”

Circa la modalità di comprova del suddetto requisito si veda anche la risposta al Quesito n.°68

Si veda anche la risposta al Quesito n.° 4/B: **l’attestazione SOA è alternativa alla dimostrazione dei suddetti requisiti** previsti nel Bando che così dice: in alternativa al requisito di cui al punto 5 di cui sopra, potrà presentare: Attestazione SOA in OG1, di cui alla parte seconda, titolo terzo DPR 207/2010 regolarmente rilasciata e in corso di validità dalla quale risulti il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per classe di valore pari o superiore alla seconda (516.000 euro); in caso di aggiudicazione

Si veda infine la Risposta al Quesito n.° 37, opportunamente applicata alla attestazione SOA (anziché ISO): **anche la attestazione SOA, all’atto della presentazione dell’offerta, può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà** resa nelle forme di cui agli artt. 19, 47 e 38 DPR 445/2000. In particolare questa può essere resa - a scelta del concorrente - in una delle due seguenti modalità di efficacia equivalente:

A.] una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa che attesti sotto la propria responsabilità che l’impresa è in possesso della certificazione SOA specificandone il contenuto;

B.] una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa che attesti sotto la propria responsabilità che la fotocopia della certificazione ISO dell’impresa è conforme all’originale; la fotocopia deve essere siglata per garanzia di conformità dal medesimo firmatario della dichiarazione.

In entrambi i casi la dichiarazione deve essere corredata dalla fotocopia (non autenticata) del documento di identità del firmatario.

Questo chiarimento ha valore generale per ogni tipo di certificazione o attestazione o comunque comprova di stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 citato, anche diversi dalla certificazione ISO o SOA.

In caso di verifica a seguito di sorteggio del 10% o in caso di aggiudicazione, verrà chiesto di comprovare il possesso della attestazione SOA come sopra dichiarata mediante consegna di una copia autentica dell’originale.

Riguardo alla modalità di autenticazione delle copie dei suddetti documenti per i soli fini della procedura di gara si ricorda che il comma 3 dell'art. 18 DPR 445/2000 sopra richiamato così stabilisce: "Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso".

QUESITO 72

Lotto 1

nelle migliori da aggiungere all'offerta tecnica, c'è quella della fornitura di un tecnico base per le manifestazioni nelle sale multimediali e nel dipartimento di cinema c/o l'auditorium Lattuada; in merito a questo volevamo avere un chiarimento circa le mansioni specifiche di detto tecnico.

RISPOSTA

Il tecnico base non ha mansioni specifiche : per esempio deve essere in grado di collegare un pc portatile ad un videoproiettore, collegarsi ad internet, collegarsi ad un collegamento satellitare, gestire l'ascolto e la videoproiezione di un cd e altre mansioni di carattere generale ma facilmente gestibili da persone che hanno una discreta familiarità con la tecnologia. Per i primi interventi sarà supportato da nostro personale interno e/o eseguita una formazione adeguata.

QUESITO 73

vorremmo sapere l'importo a base d'asta della precedente gara d'appalto per il lotto 1

RISPOSTA

Sul sito di Fondazione Milano – bandi – bandi chiusi può trovare tutte le informazioni inerenti la precedente gara (<http://www.fondazionemilano.eu/pagine/procedure-gara-concluse-20092010>).

19/03/2013